

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Relazione fatta dal deputato Martelli-Bolognini sull'elezione del collegio di Pietrasanta, convalidata dopo osservazioni del deputato Lazzaro.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge di registro e bollo* — *Istanza del deputato Civinini circa una petizione* — *Aggiunta del commissario regio al capitolo 1, accettata dal relatore e dal deputato Minervini, e combattuta dal deputato Merizzi* — *Emendamenti del deputato Ferraris, e osservazioni del deputato Cancellieri* — *Approvazione dell'articolo emendato* — *Aggiunta del deputato Minervini, ritirata dopo osservazioni del relatore e del commissario regio* — *Aggiunta del deputato Ara, rinviata.* = *Annunzio d'interpellanza del deputato Righi ed altri intorno alle trattative col Governo austriaco circa il risarcimento di danni cagionati nelle provincie venete e mantovana.* = *Emendamento del deputato Maurogò nato all'articolo 19, combattuto dal commissario regio e dal relatore, e sostenuto dal deputato Plutino Agostino* — *È approvato* — *Domanda del deputato Cancellieri al 20, e spiegazioni del relatore* — *Emendamento dei deputati Vacchelli e Cadolini* — *Osservazioni e modificazioni del commissario regio e dei deputati Briganti-Bellini B., Morpurgo e Corsi, relatore* — *Approvazione della prima parte dell'articolo emendato.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente e del sunto delle seguenti petizioni:

12,139. La Giunta municipale di Armento, provincia di Basilicata, invoca dal Parlamento misure pronte ed efficaci per la definitiva repressione del brigantaggio che tuttora funesta quelle popolazioni.

12,140. Sessanta cittadini dello stesso comune di Armento fanno voti per la reiezione del progetto di legge relativo al dazio di macinazione, e per la sollecita cessazione del corso forzoso de' biglietti bancarii.

12,141. Centoventotto proprietari di terre in Castelvetro, provincia di Trapani, domandano che venga ridotta in limiti meno gravosi l'imposta fondiaria.

12,142. Penna Giuseppe, direttore del periodico settimanale il *Consulatore dei municipi*, in nome di 626 segretari comunali, chiede che si provveda al miglioramento dell'attuale loro condizione.

ATTI DIVERSI.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale è indi interrotto.)

PRESIDENTE. Per affari di famiglia, il deputato Gravina chiede un congedo di venti giorni; il deputato Cagnola di tre.

Il deputato Berti, dovendo recarsi a Torino per grave malattia di una sua sorella, domanda un congedo di giorni sei.

(Sono accordati.)

(Il processo verbale è approvato.)

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Invito il deputato Martelli-Bolognini a recarsi alla tribuna per riferire sopra un'elezione.

MARTELLI-BOLOGNINI, relatore. A nome del VI ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sopra l'elezione del collegio di Pietrasanta nella persona del cavaliere Carlo Giorgini.

Gli elettori iscritti sono 1374. Nella prima votazione del 12 marzo 1868 comparvero a votare 700 elettori.

Di questi, 364 votarono pel cavaliere Carlo Giorgini; 248 pel cavaliere Tito Menichetti; 17 pel cavaliere Bichi Gaetano; 13 voti furono dispersi e 59 nulli. Nessuno avendo conseguito la maggioranza voluta dalla legge, si procedette alla seconda votazione di ballottaggio. In questa 419 votarono pel cavaliere Carlo Giorgini; 403 pel cavaliere Tito Menichetti; 21 voti furono dichiarati nulli; in totale 843 comparsi.

Esaminando le carte di quest'elezione si trova che nella prima votazione, nella sezione di Camaione, fu presentata una protesta da alcuni elettori, dai quali si

accusa l'ufficio definitivo, che già s'era costituito, di esserlo illegalmente, per la ragione che, non ostante risultasse essersi nell'intero collegio pubblicati degli avvisi che convocavano gli elettori per le ore otto, quelli che a tale ora intervennero e trovarono già costituito l'ufficio definitivo, erano stati invitati per le ore nove. A questi si fece osservare che gli avvisi pubblicati in tutto il collegio convocavano gli elettori per le ore otto, e che se il sindaco di quel comune li aveva convocati per le ore nove, questo non infirmava punto il già operato, nè poteva tornarsi da capo per l'intervento di questi sei elettori, i quali d'altronde poterono prendere parte a tutte le operazioni che ebbero luogo dopo la formazione dell'ufficio definitivo.

Nella seconda votazione della medesima sezione fu presentata un'altra protesta, colla quale alcuni elettori si lagnano come, nell'intervallo tra la prima e la seconda votazione, si è fatto pubblicare e circolare un avviso in cui si dice che il candidato Giorgini cavaliere Carlo è parente di quello stesso Giorgini che siede tra noi, e che appunto in quei giorni aveva fatto alla Camera un discorso come relatore sulla legge del macinato. Quindi s'invitavano gli elettori a non votare per questo Giorgini parente del deputato, poichè presumibilmente delle medesime opinioni.

Ora, alcuni elettori si lagnavano protestando che questa faccenda potesse essere a carico del candidato loro; ma l'ufficio non ha creduto tenerne conto, perchè essa non ha potuto cambiare la elezione, che è realmente avvenuta nella persona del cavaliere Carlo Giorgini.

Però, quando si venne alla ricognizione dei voti dell'intero collegio, fin dalla prima votazione fu esternato un dubbio da uno degli elettori, che è segretario d'una delle sezioni, dubbio che espresse in questo senso, che, cioè, poichè il cavaliere Carlo Giorgini aveva pubblicato per le stampe un manifesto agli elettori, nel quale esso diceva che altra volta alcuni calunniatori avevano detto esservi stata corruzione, essi temevano che per questo fatto il cavaliere Carlo Giorgini fosse diventato ineleggibile. E ragionavano così: la Camera ordinò un'inchiesta nel maggio 1867; l'inchiesta giudiziaria constatò l'esistenza della corruzione; il cavaliere Carlo Giorgini dava del calunniatore a coloro che avevano protestato contro quell'elezione, offendeva quindi e diffamava pubblicamente costoro; per conseguenza essi, che avevano in animo di muovere querela per diffamazione contro il cavaliere Carlo Giorgini pel fatto di questa pubblicazione, si trovavano nella condizione che, se la sua elezione fosse convalidata, dovrebbero chiedere alla Camera dei deputati l'autorizzazione di procedere contro di lui.

Da ciò deducono l'ineleggibilità del signor Giorgini, o, quanto meno, la inopportunità di procedere alla convalidazione della sua elezione. L'ufficio ha passato sopra a queste ragioni. Tuttavia nella seconda vota-

zione fu annunciata una protesta nel processo verbale che fu poscia rimessa all'ufficio definitivo. In quella protesta si dice che la Camera ha già dichiarato che i raggiri e le corruzioni di cui venga incolpata una prima elezione, colpiscono anche la seconda, in cui trovansi gli stessi elettori e le stesse persone elette. Queste parole le hanno rilevate i protestanti da un opuscolo intitolato il *Manuale dell'elettore politico*, il quale appunto cita un'elezione dell'onorevole Bocca avvenuta nel 1849.

Sta di fatto come nel 1849 avvenne l'elezione di un Bocca, intendente civile, il quale aveva usato, come risulta da un'inchiesta giudiziaria, per mezzo di un suo cugino, delle pressioni sugli elettori. Ma non solo per codeste ragioni era stata annullata la sua elezione, ma bensì per l'intervento della forza armata di alcuni carabinieri che coll'intendente si erano introdotti nella sala, ed anche perchè non si era costituito l'ufficio definitivo, in quanto che nessuno degli elettori che erano stati eletti a questo ufficio, aveva voluto accettarlo per la semplice ragione della presenza dei carabinieri e dell'intendente.

La Camera, dopo un'inchiesta, annullava questa elezione. Un mese dopo si tornò da capo ad una seconda elezione, ed in questa pure avvennero presso a poco le medesime irregolarità della prima elezione, tantochè dopo una seconda inchiesta, la Camera decretò il secondo annullamento dell'elezione Bocca, appunto perchè anche in questa seconda elezione si erano manifestate tutte quelle irregolarità che erano avvenute nella prima.

Un'altra protesta fu presentata anche all'ufficio definitivo della sezione principale: in essa si dice come sia avvenuto anche questa volta qualche corruzione, sebbene non si declini alcun fatto speciale. Nessuna prova si dà di queste asserzioni, nessun fatto speciale si segnala alla Camera; l'ufficio quindi ha creduto di non doverne tener conto.

Un secondo addebito però i reclamanti portano a quest'elezione.

Essi hanno notato come alcuni elettori, i quali nella prima votazione avvenuta il 12 marzo votarono scrivendo da sè stessi la loro scheda, figurano nella votazione di ballottaggio come analfabeti, e quindi come ammessi a farsi scrivere da altri la propria scheda. Viceversa alcuni altri elettori i quali nella prima votazione hanno dichiarato di non sapere scrivere, e quindi si fecero scrivere da altri la scheda, nella seconda votazione non hanno più messa avanti questa dichiarazione, ed hanno scritto essi stessi la scheda.

La spiegazione di questo fatto venne data coll'osservare che nella prima votazione furono annullati 59 voti perchè illeggibili, poichè in alcune schede era scritto *Golgini*, in altre *Gorgini*, invece di Giorgini; in altre schede era scritto *Mencetti*, *Menicetti*, ed in

altri modi diversi in luogo di Menichetti, e gli uffici delle varie sezioni erano stati costretti a dichiarare questi voti nulli, perchè mancavano dell'indicazione esatta del candidato a cui dovevano riferirsi.

Ora, alcuni di costoro nella seconda votazione elessero piuttosto di fare scrivere la scheda da altri anzi che esporsi nuovamente a vedere annullato il loro voto.

Si protesta ancora per violazione dell'articolo 82 della legge elettorale, il quale prescrive che, di fronte al nome di ciascun elettore che si presenta a dare il voto, uno dei segretari e lo scrutatore facciano la propria firma e controllo appunto del numero degli elettori comparsi a votare.

In una delle sezioni il solo scrutatore appose la propria firma, e mancò quindi quella del segretario. Per quanto peso possa darsi a queste irregolarità, debbo fare osservare che nell'elezione dell'onorevole Regnoli, convalidata nella tornata del 14 dicembre 1867, non solo mancava una delle due firme, ma mancava appunto la firma dello scrutatore, cioè di quello che era stato eletto dal libero voto degli elettori.

Finalmente vi è un quarto addebito in questa protesta, e mi piace darne lettura, perchè, nè io nè gli altri componenti l'ufficio abbiamo potuto capire a che cosa si riferisse questo addebito, e quale sia il valore del medesimo.

Lo leggo:

« Infine, la mancanza degli esemplari delle liste, destinate al riscontro dei votanti, dei nomi, e qualificazioni dei membri componenti il seggio della sezione, in opposizione al disposto dell'articolo 82, mancanza che senza dubbio lascia desiderare tutte quelle garanzie che si richiedono nelle delicatissime operazioni elettorali. »

L'articolo 82 della legge dice:

« A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio e della sezione. »

Ora, i reclamanti dicono che per la prima parte mancava la firma del segretario, e di questa ne abbiamo già parlato.

Nel quarto addebito dicono che manca in questa lista il riscontro dei nomi e le qualificazioni dei membri componenti il seggio definitivo della sezione; all'ufficio VI però è sembrato che questa osservazione dei reclamanti non fosse valevole, perchè, data anche vera questa ommissione, non sarebbe contraria alla legge.

Finalmente debbo dichiarare come, posteriormente all'elezione, dalla Segreteria della Camera dei deputati sia stata trasmessa all'ufficio un'altra protesta, la quale si fonda su vari motivi. Il primo è quello di ritornare da capo sulla citazione dell'elezione Bocca,

stata annullata dalla Camera dei deputati nel 1849, e per la quale si dice che la Camera ha stabilito in massima che, dopo una prima elezione annullata per corruzione, tutte le altre elezioni che nello stesso collegio cadessero sopra il medesimo candidato dovessero ritenersi per nulle.

Di questo ho già parlato poc'anzi, e non occorre che io ripeta quello che ho già detto.

Il secondo motivo è questo, e darò lettura della protesta:

« Per convincersi poi come l'elezione del signor Giorgini non sia il risultato di una sincera e spontanea votazione, basti il riflettere che in questa sezione di Viareggio quelle medesime persone le quali tanta parte ebbero nella precedente elezione annullata, oggi ancora si vedono dirigere le votazioni. Infatti lo stesso Pietro Falerini, lancia spezzata del signor Antonio Baroni, come nella prima elezione così adesso, corre alle case degli elettori scongiurandoli a rendere il voto a favore Giorgini. Nè li abbandona nei giorni delle votazioni, che anzi (quantunque non elettore) si mostra sulla piazza Vittorio Emanuele ed in prossimità del luogo destinato alla votazione. »

Ora l'ufficio ha preso ad esame anche questo punto, e ha dovuto dirsi che, siccome non s'indicava nessun fatto speciale di corruzione o di suggestione indebita di fronte agli elettori, il fatto solo e semplice, che un individuo non elettore sia stato in sulla piazza Vittorio Emanuele ed in prossimità del luogo dove doveva farsi l'elezione, non vizia per niente l'elezione medesima.

Terzo, la lista elettorale politica è stata riveduta, si dice, nella Sessione autunnale, cioè in ritardo dopo quella che doveva essere fatta a termini di legge, perchè dovevasi rivedere nella Sessione primaverile. E, di più, si dice essere stata cancellata una quantità di elettori che prima vi esistevano, ed invece esserne stata introdotta un'altra quantità che non ne aveva forse il diritto. Però i reclamanti hanno preveduta l'obbiezione che poteva farsi contro questa protesta medesima, che la legge, cioè, prescrive che le liste elettorali politiche sono assolutamente intangibili quando sono passati gli ultimi termini assegnati a reclamare, sia per parte degli aventi interesse, quanto di qualunque altro.

Ma poi finalmente uniscono alla protesta il manifesto firmato da Carlo Giorgini, del quale ho anche parlato precedentemente, e in cui credono essi di ritrovare delle espressioni diffamanti per coloro i quali avevano accusata la precedente elezione di corruzione; e da questo vorrebbero dedurne, come al solito, l'ineleggibilità o l'inopportunità di convalidare l'elezione di Giorgini pel fatto soltanto di quest'accusa che il Giorgini lanciava contro coloro che avevano parlato di corruzione.

La frase da loro incriminata sarebbe questa: « ma

vinta dalla nostra parte la prova elettorale, si ricorse allora dai nostri avversari politici all'artificio per loro tanto abusato delle caluniose affermazioni e di mendaci proteste, e, attraverso ad una procedura che non voglio qualificare, giunsero ad ottenere l'annullamento dell'elezione, offendendo a troppo gran torto l'onoratezza di spettabili cittadini, ed apponendo al nostro collegio la brutta taccia della corruzione. »

Tutte queste cose portate davanti all'ufficio VI non l'hanno potuto indurre a proporre alla Camera altro che la convalidazione dell'elezione del collegio di Pietrasanta nella persona del cavaliere Carlo Giorgini, convalidazione che in nome dell'ufficio stesso io ho l'onore di proporvi.

LAZZARO. Fra i diversi punti sui quali è stata combattuta l'elezione di cui abbiamo testè udita la relazione, ve ne ha uno il quale ha richiamato in modo speciale la mia attenzione, ed esso riguarda la mancanza della firma del segretario sulla lista che serve di riscontro appunto per constatare il fatto della votazione.

L'onorevole relatore, fondandosi sopra la giurisprudenza della Camera, ha creduto che questo punto non fosse tale da poter invalidare l'elezione. Io però gli faccio osservare come la giurisprudenza della Camera in fatto di elezioni vuol essere presa non in un modo assoluto, ma bensì relativo. Diffatti, molte volte la Camera ha giudicato in maniera diversa in casi quasi identici, quando le circostanze variavano. Cito un esempio: la Camera alle volte non trova che un'elezione debba annullarsi, quando in una sezione sia avvenuta un'irregolarità; la medesima Camera trova che l'elezione debba annullarsi, quando in una sezione sia avvenuta la medesima irregolarità. Perchè avviene questo? Perchè la Camera ha considerato altre circostanze, cioè che, se anche fosse annullata tutta la votazione di una sezione, il risultato dell'elezione non varierebbe; mentre altre volte avendo visto che il risultato dell'elezione varierebbe, ha annullato l'elezione.

Per conseguenza io credo che non si possa stabilire come precedente assoluto che, mancando la firma del segretario in quella lista la quale serve appunto a constatare la regolarità, la legalità, la veridicità della votazione, non si possa stabilire che l'elezione sia sempre valida; anzi io credo che, quando quest'irregolarità può nuocere al risultato generale dell'elezione, l'elezione stessa debba essere annullata.

Ora io domanderei: la sezione, nella quale è avvenuta l'irregolarità di cui si parla, irregolarità riconosciuta dall'ufficio e dall'onorevole relatore, è una sezione di tal forza che, annullata, potrebbe invalidare l'elezione?

Infatti, se questa sezione non è di forza numerica tale da poter annullare tutta l'elezione, allora io sono fra i primi a votare per il convalidamento dell'elezione; ma se per caso l'elezione, nella quale è avvenuta questa

irregolarità, è di tal forza che possa sostanzialmente mutare il risultato dell'elezione, io non oserei di seguire l'onorevole relatore sul terreno su cui si è posto, e dire che un'irregolarità di questo genere non infirma nè punto nè poco l'elezione.

In queste parole, come vede l'onorevole relatore, si contiene una domanda che io faccio a lui, alla quale voglio sperare che avrà la compiacenza di rispondere.

D'altra parte egli ha parlato di un manifesto pubblicato alcuni giorni prima dell'elezione. Io non voglio giudicare nè punto nè poco quel manifesto dalle parole che ha testè lette alla Camera il relatore; solamente, come membro di questa Camera, ho interesse, e credo anche dovere, di constatare come non sia esatto che l'elezione dell'onorevole Giorgini fosse annullata, come ivi è detto, dalla Camera, perchè subisse una pressione ostile al candidato. Io porto ferma opinione che la Camera annullando quella elezione non subì pressione alcuna. Essa non fece che seguire il proprio convincimento, tanto più naturale, in quanto che l'ufficio all'unanimità proponeva l'annullamento.

Questo fatto io ho voluto constatare, perchè nel manifesto che fu letto si contenevano asserzioni che non si potevano udire, senza che alcuno sorgesse a rimettere le cose nel vero stato in cui sono.

MARTELLI-BOLOGNINI, relatore. Rispondendo all'onorevole Lazzaro dichiarato che i voti di cotesta sezione non influirebbero sull'elezione stessa; chè tolti all'uno e all'altro candidato i voti della sezione medesima, non se ne cangerebbe il risultato, e soltanto ci sarebbe una minore differenza di voti tra l'uno e l'altro.

Parmi poi importante di far osservare all'onorevole Lazzaro ed alla Camera come, nelle circostanze che io ho citato dianzi, nelle quali fu ammessa la validità dell'elezione, non ostante che il solo segretario avesse sottoscritto e constatata l'esistenza, o, dirò meglio, la comparsa degli elettori a rendere il loro voto, non si fece questione se, indipendentemente dalla votazione di codesta sezione medesima, si cambiava o no il risultato della elezione.

Quanto ai manifesto di cui ho dato lettura alla Camera, ho creduto mio debito di darne lettura appunto perchè i reclamanti lo presentavano.

A me non ha fatto l'impressione che ha fatto all'onorevole Lazzaro, e forse nel complesso generale quel manifesto che potrei anche leggere non farebbe quella impressione grave che ha fatto a lui.

Comunque sia, quand'anche questo candidato avesse in mente che la Camera dei deputati si fosse lasciata ingannare dal risultato dell'inchiesta giudiziaria, non monta, perchè quando gli atti di un'inchiesta vengano qui e fossero sbagliati, naturalmente trarrebbero in inganno la Camera senza nessuna sua colpa.

Comunque, ripeto, mi pare che questa questione sarebbe estranea al merito della elezione medesima.

LAZZARO. Ringrazio l'onorevole relatore della cor-

tesia avuta nel rispondere alla mia domanda, ma se io ho preso la parola relativamente al manifesto non è, come già dissi, perchè io credessi che un manifesto qualunque di un candidato potesse influire sull'elezione, ma perchè in esso si contengono asserzioni non conformi al vero, e che venivano a riprodursi negli atti stessi della Camera. Io ho creduto mio dovere di respingere quel giudizio.

Riguardo poi al merito dell'elezione, cioè alla mancanza di regolarità, io sono di altro avviso. Io credo che, quando manca la firma del segretario, il quale è dalla legge chiamato a certificare degli atti, ed a constatare la legalità della votazione, e quando l'irregolarità delle operazioni elettorali di una sezione può contribuire allo spostamento dell'esito di un'elezione, non si debba addivenire al convalidamento di tale elezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'onorevole relatore, le quali sono per la convalidazione dell'elezione del cavaliere Carlo Giorgini a deputato del collegio di Pietrasanta.

(È convalidata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo.

Il deputato Civinini ha facoltà di parlare per chiedere uno schiarimento al relatore della Commissione.

CIVININI. Avrei da domandare una notizia all'onorevole Commissione.

La società operaia di Pistoia, d'accordo con alcune altre società della stessa natura, mandò alla Camera una petizione con la quale chiedeva che fossero dispensati dalla tassa del bollo i manoscritti e gli stampati necessari per le loro operazioni, e quei documenti che si richiedono agli operai per essere ammessi nelle società.

La Camera, a cui io ebbi l'onore di raccomandare l'urgenza di questa petizione, accolse la mia domanda, e parmi anche ordinasse che la petizione fosse rimessa alla Commissione incaricata di studiare la riforma della tassa di bollo e registro.

Ora, io desidererei sapere dall'onorevole Commissione se essa ha fatto caso di quella petizione, e se ha preso qualche deliberazione in proposito.

Secondo che l'onorevole Commissione mi farà l'onore di rispondere a questa mia domanda, mi riservo di proporre un'apposita deliberazione che la Camera accoglierà come creda nella sua saviezza.

CORSI, relatore. La Commissione non ha ricevuto la petizione, alla quale allude l'onorevole Civinini, nè ve-
run'altra sopra la materia del bollo e registro.

Forse la ragione è semplice: la Commissione, rammenterà l'onorevole Civinini, non era proprio una Commissione sul bollo e registro, era una Commissione diversa...

CIVININI. Rammento bene.

CORSI, relatore. Quindi non sapendosi se essa avrebbe fatto delle proposte sulla legge di bollo e registro, non era facile che le venissero inviate petizioni che fossero relative a codeste tasse speciali; se le saranno trasmesse, essa si farà un dovere, come è obbligo suo, di prenderle in esame e di riferirne alla Camera.

PRESIDENTE. La Presidenza farà verificare tal cosa. Se esiste questa petizione, come debbo credere, dietro la dichiarazione testè fatta dall'onorevole Civinini, sarà immediatamente trasmessa alla Commissione, affinchè, prima che la legge sia votata, possa esaminarla e riferirne alla Camera. Probabilmente vi fu una dimenticanza a questo riguardo.

CIVININI. Ringrazio l'onorevole relatore e l'egregio presidente delle spiegazioni che si sono compiaciuti di darmi.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione del capitolo secondo, che è già inoltrata, rammento alla Camera che l'onorevole commissario regio si era riservato di presentare un articolo che dovrebbe aggiungersi al capitolo primo, riguardo alla copia degli atti pubblici da consegnarsi agli uffici del registro.

Quest'articolo è così espresso:

« I notai, e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'ufficio del registro, una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

« È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

« Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento.

« Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

« Trattandosi di atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto sarà depositato in originale presso il notaio; il quale sarà responsabile del pagamento delle tasse di registro, e rilascerà alle parti che la richiegono la copia conforme da esso autenticata.

« Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

« Per gli altri atti in forma privata, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbligazioni, sarà presentata all'ufficio del registro, insieme all'atto originale, la copia certificata conforme dalla parte produttore; e questa copia sarà conservata come è stabilito per le copie degli atti pubblici. »

La Commissione accetta quest'articolo?

CORSI, relatore. La Commissione non ha esaminato l'articolo. Io però, personalmente, non mi oppongo, comunque nelle osservazioni che feci l'altro giorno potesse esservi qualche cosa che potesse far credere che io non approvassi le idee di quest'articolo. Ma siccome non vorrei che provocasse un'ampia discussione, io sono ben lontano dal volerla suscitare; quindi, quanto a me, non mi oppongo all'accettazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merizzi.

MERIZZI. Io propongo sull'emendamento proposto dal commissario regio la questione pregiudiziale. La proposta del commissario regio non si risolve in altro che negli emendamenti che erano stati prodotti dagli onorevoli Sanguinetti e Minervini. Queste proposte ebbero una sentenza formale; l'onorevole Minervini ritirò la propria proposta; l'onorevole Sanguinetti non la ritirò, ma l'emendamento non venne appoggiato; è quindi come se fosse stato ritirato. Dopo questo precedente, non era nella facoltà del commissario regio di proporre un emendamento il quale tende precisamente ad ottenere ciò che si voleva dagli onorevoli Minervini e Sanguinetti.

Io mi limito a queste osservazioni; nel caso per altro in cui la questione pregiudiziale non fosse ammessa, prego il signor presidente di conservarmi la parola per fare qualche brevissimo rimarco in merito della proposta del commissario regio.

PRESIDENTE. Veramente io credo che non è punto il caso di porre in campo la questione pregiudiziale. Intanto che la discussione rimane aperta, è sempre permesso di presentare proposte, sebbene altri ne abbiano fatte delle somiglianti.

Quando la Camera non ha deliberato definitivamente, è sempre lecito di riprodurle sotto un'altra forma e con talune modificazioni. Per tal guisa il commissario regio quando, sull'istanza dei deputati Sanguinetti e Minervini, assunse l'impegno di presentare l'articolo di cui si tratta, non fece altro che quello che il regolamento permette a qualsiasi deputato.

La Camera stessa nulla ha eccepito allorchè il commissario regio fece tale dichiarazione, ed io ho detto che era fatta una riserva per la presentazione di questo nuovo articolo; conseguentemente vi fu l'annuenza della Camera stessa.

Quindi se l'onorevole Merizzi intende di combatterlo, è nel suo diritto; ma non mi pare che sia il caso di muovere una questione pregiudiziale. Se vuole provocare un voto sulla medesima, io non ho difficoltà di interpellare la Camera; ma ho creduto mio dovere esternare questa mia opinione, perchè una responsabilità me la sono presa col permettere al commissario regio di formulare quest'articolo, e colla dichiarazione che la Camera si riservava d'esaminarlo.

Insiste l'onorevole Merizzi sulla questione pregiudiziale?

MERIZZI. Ottemperando alle osservazioni dell'onorevole presidente, rinunzio alla questione pregiudiziale e domando che mi sia lasciata la parola per una brevissima osservazione in merito.

PRESIDENTE. Sta bene. Così è semplificata la cosa. Una prova ancora che la discussione non era chiusa sulla materia del capitolo primo si è che lo stesso onorevole Minervini, quantunque avesse già veduto dalla Camera rifiutarsi una sua proposta a tale riguardo, ne fece un'altra, la quale si può leggere stampata nell'edizione 13^a degli emendamenti, e che porrò in discussione se egli non la ritira.

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Non parlerò della pregiudiziale che l'onorevole presidente ha dichiarato non ammissibile. La questione adunque rimarrà nel punto di vedere se le proposte fatte dall'onorevole Sanguinetti e l'altra precedentemente da me fatta all'inizio di questa discussione sieno pregiudicate: io non lo credo.

Quando io faceva quella mia proposta e veniva svolgendola, il commissario regio e l'onorevole relatore della Commissione se ne preoccuparono: l'accettarono riserbandosi di studiarla.

Vennero poscia a fare delle osservazioni, che essi credevano per varie diverse ragioni, e dubitavano ad ammettere la mia proposta. Venne quindi la proposta dell'onorevole Sanguinetti, e sull'osservazione del Guardasigilli si credette dovesse l'una proposta e l'altra inviarsi all'epoca della discussione della legge sul notariato.

L'onorevole Minghetti fece delle considerazioni per le quali le cose rimasero indecise.

Ecco perchè ieri presentai l'articolo di cui l'onorevole presidente faceva testè menzione e che vi è stato distribuito stampato. E l'onorevole commissario regio egualmente ieri doveva presentare un articolo; poi disse di presentarlo oggi. Ed ecco che ha presentato un articolo pressochè consentito fra lui, l'onorevole Corsi, l'onorevole Minghetti, l'onorevole Sanguinetti e me, dopo esserci occupati seriamente al subbietto.

Laonde essendo nell'articolo proposto dal commissario regio ritenuta e trasfusa tutta la proposta che ebbi l'onore di presentare alla Camera, io appoggio l'articolo presentato dal commissario regio, e lo difenderò se venisse combattuto, e non insisto specialmente sulla formula da me proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Io confesso che, dopo avere udite le parole eloquenti colle quali l'onorevole relatore della Commissione si opponeva alla proposta degli onorevoli Sanguinetti e Minervini; dopo avere veduto che l'opinione esternata dall'onorevole relatore venne corroborata con ragioni validissime dall'onorevole commissa-

rio regio all'uopo che fosse respinto quel progetto, confesso che non posso non rimanere sommamente meravigliato vedendo che il commissario regio, dopo un giorno di riflessione, provocato da alcune parole dell'onorevole Minghetti, abbia assolutamente cangiato parere, e quando prima dichiarava non essere utile nemmeno nell'interesse delle finanze, che le parti fossero costrette a dimettere copia da conservarsi presso l'ufficio di registro, venga oggi precisamente a prescrivere la dimissione di questa copia per tutti gli atti.

L'onorevole relatore della Commissione diceva espressamente: ma badiamo bene a ciò che facciamo; sono tante le copie che devono esser prodotte dalle parti negli atti che si stipulano, per l'ipoteca e per mille altri usi, che, se noi aumenteremo anche questa mole di copie, aggraveremo le parti di un dispendio insopportabile.

E che cosa venne a dirci il commissario regio? Venne a dirci: io posso assicurare la Camera che, dopo avere sentito il parere degli uomini più competenti in materia finanziaria, e precisamente degl'impiegati finanziari, i quali hanno il sommo interesse di avvantaggiare l'erario, ebbene, dopo avere sentito il loro parere, io posso dichiarare che furono tutti unanimi nel dichiarare che, se noi costringeremo le parti a dimettere per l'ufficio del registro una copia degli atti, le denunce degli atti privati si diminuiranno di due terzi.

Io confesso, rimasi meravigliato di questa proposizione fatta coscienziosamente dal commissario regio, e non posso capacitarmi, non posso comprendere in che modo poche ore sopraggiunte abbiano potuto cangiare l'opinione sua.

Ma io prescindo da ciò; io non parlerò della copia prescritta per gli atti pubblici; quando si tratta di atti di somme importanti, per i quali si esige un documento pubblico, poco importa che alle parti sia fatto un aggravio di una lira o di pochi centesimi di più perchè sia fornita la copia all'ufficio di registro; io non mi occupo di questi atti, bensì mi occupo dell'aggravio fatto alle parti per le scritture di poca entità, per le scritture di compra e vendita dove si tratta di un valore di 150 o 200 lire, poichè noi non possiamo credere che gli atti che si stipulano presso di noi siano tutti di una grave entità, che si tratti dappertutto di 10, di 12 mila lire, ma noi dobbiamo rappresentarci le condizioni dei paesi nei quali esiste un gran frazionamento di proprietà; in questi paesi i contratti per valori minimi sono quotidiani, sono precisamente quelli che danno un vantaggio grandissimo all'erario per la molteplicità di atti che tutti i giorni si stipulano. Ora, quando noi per un valore di 150 o 200 lire aumentiamo la spesa che già incombe alle parti per la stipulazione degli atti, io dico che assolutamente non avvantaggiamo l'interesse delle contrattazioni e non avvantaggiamo neppure l'interesse dell'erario, poichè, come l'esperienza insegna, quando il

dispendio diventa esorbitante, diventa insopportabile, le parti si astengono dal fare contratti.

Io ho sentito l'onorevole Minghetti pronunziare alcune parole in appoggio alla teoria che fossero costrette le parti alla dimissione delle copie. Io ho sentito dire, se mal non mi appongo: noi abbiamo approvata la tassa sul macinato, non dobbiamo avere tanti scrupoli nell'approvarne altre nuove. Io ammetto questa teoria quando si tratti d'un aggravio che facciamo alla classe facoltosa, alla classe dei banchieri, ai grandi possidenti, i quali stipulano contratti pel valore di 100 o 200 mila lire; ma la mia opposizione era appunto pei contratti di poca entità, per i contratti che si fanno dalla gente del popolo, da contadini, i quali posseggono poche are di terra; poichè, se noi li abbiamo già gravati della tassa del macinato, io non capisco come dobbiamo derivarne il motivo per gravarli di un'altra tassa. Non posso poi a meno di osservare che il progetto dell'onorevole commissario regio involve anche alcune difficoltà che lo rendono inattuabile, ove non sia per lo meno assoggettato a diverse modificazioni.

Più considero la nuova proposta, e sempre più mi convinco come fosse giustissima l'osservazione fatta dallo stesso commissario regio, allorchè, parlando contro gli emendamenti degli onorevoli Minervini e Sanguinetti, disse che si dovesse aspettare la presentazione del progetto di legge sul notariato prima di sancire una massima che riguarda in modo speciale le pratiche notarili.

Vuole il commissario regio col suo progetto che sugli atti privati, dove il notaio non interviene che per l'autentica, si debba d'or innanzi fare il deposito dell'atto presso il notaio.

Io non parlerò delle legislazioni sul notariato che sussistono nelle altre parti del regno, ma, limitandomi al regolamento notarile del 1806, che sussiste per le provincie lombardo-venete, osservo che, a meno che s'introduca una disposizione legislativa la quale cangi quelle norme, non si può dal notaio ricevere in deposito un atto, a meno che su questo fatto del deposito venga eretto in formale documento. Egli è vero che il commissario regio dirà: il notaio esige questo formale documento gratuitamente, per amore alla patria, per amore al pubblico servizio, senz'altro rimborso che quello della scritturazione. Ma allora io dirò che dovrebbe per lo meno essere cangiata la locuzione del progetto, poichè il progetto dice: « Queste copie di atti pubblici e privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione. »

Si parla sempre di copie di atti, non si parla del documento che debba essere eretto a constatare il deposito. Ora, quando non fosse fatta un'eccezione che esimesse il notaio e le parti dall'obbligo di erigere il documento di deposito, la spesa che aggraverebbe le parti sarebbe sommamente rilevante.

Debbo poi fare un'altra osservazione rispetto alla disposizione contenuta nell'articolo proposto dal commissario regio; cioè che « trattandosi di atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto sarà depositato in originale presso il notaio. »

Osservo che nelle provincie lombarde si pratica che buon numero di scritture private si autenticano dalle deputazioni comunali; anzi, dirò che la massima parte delle scritture, che contengono atti di compra e vendita per un limitato valore, sono autenticate dalle deputazioni comunali. Io non so se questo sia conforme alle prescrizioni del Codice; credo che interpellato il ministro di grazia e giustizia su quest'uso, avrebbe risposto dichiarando che, stando alle disposizioni delle nuove leggi, queste autenticazioni delle deputazioni comunali non erano regolari; ma so eziandio che il ministro delle finanze invece ha dichiarato che potesse continuare la pratica che era invalsa.

Io non entro in merito alla regolarità o meno di questo modo di autenticazione, ma osservo: se non si dichiara espressamente che le deputazioni comunali non potranno autenticare atti, che cosa succederà? Le parti, onde evitare una maggiore spesa, faranno autenticare i loro atti dalle deputazioni comunali.

Adunque, se non si cangia l'uso come è in vigore adesso nelle provincie lombarde, e se non si muta la locuzione del progetto di legge, non si otterrà almeno per una parte del regno lo scopo che il commissario regio si propone.

Quanto all'ultima parte, cioè a quella che prescrive debbano dimettersi le copie per tutti gli altri atti che si presentano all'ufficio di registro (poichè tutti gli atti sono compresi sotto all'ultimo alinea di quest'articolo), ricorre in proposito l'osservazione che fu fatta dal commissario regio. Esso ha detto: quando forzate le parti a rimettere copia all'ufficio di registro di tutti gli atti, questi atti si ridurranno a due terzi. Ora, quale è il motivo che rende improduttiva la tassa di registro? Il vero motivo è in ciò che le contrattazioni mobiliari abbisognano di non essere abbandonate alla pubblicità, e che il privato desidera di essere padrone della sua sostanza, senza che questa sostanza debba essere, come si dice, messa in piazza.

Ora, colla prescrizione che viene fatta dall'ultimo alinea di questo progetto, sarebbe alle parti fatto obbligo di dimettere copia di tutti gli atti che si stipulano; da ciò deriverà che si stipuleranno pochissimi contratti, che si deluderà la legge, sia ricorrendo al rimedio delle cambiali, sia ricorrendo a contrattazioni verbali; si tralascieranno quelle contrattazioni scritte che noi dovremmo in ogni maniera proteggere, perchè garantiscono la buona fede contro alle frodi ed agli abusi.

Io mi limito a queste brevi osservazioni, e prego la

Camera di non accogliere la proposta del commissario regio.

FINALI, commissario regio. Anzi tutto, nel rispondere all'onorevole Merizzi, mi conviene dare alcune spiegazioni intorno a quella apparente contraddizione fra la dichiarazione che io aveva l'onore di fare or sono due giorni alla Camera, ed il fatto di essere stato da me medesimo presentato l'articolo che ora è in discussione.

Pregherei l'onorevole Merizzi a ricordare che, parlando sull'argomento della proposta fatta dagli onorevoli Sanguinetti e Minervini, io diceva di avere consultato gli uomini pratici dell'amministrazione ed avere riportato le loro risposte che egli fedelmente ha ricordato alla Camera.

Quando poi l'onorevole Minghetti accennava a pratiche identiche e conformi a quelle contenute nelle due proposte Sanguinetti e Minervini che erano state in vigore in alcune provincie italiane, io nel giorno stesso dichiarava senza esitanza che mi erano ben note queste pratiche, le quali, certamente, i Governi che le avevano introdotte avevano reputate utili all'interesse delle finanze; anzi io dichiarava che, per l'effetto della sicura e religiosa conservazione degli atti e contratti, quelle pratiche erano sommamente lodevoli; ed oltre l'aver ricordato la pratica vigente nelle provincie epontificie, io ricordai anche quella del regno di Sardegna, dove esisteva il sistema così detto di insinuazione.

L'onorevole presidente della Camera rispondendo alla questione pregiudiziale fatta dall'onorevole Merizzi ha già detto che io, nel giorno stesso in cui venivano fatte le osservazioni degli onorevoli Minervini, Sanguinetti e Minghetti, aveva assunto, senza contraddizione di alcuno, l'incarico di esaminare la questione, ma senza pigliare assoluto impegno di presentare l'articolo.

Ieri erano già giunti a buon punto i miei studi, e se la Camera non fosse stata così cortese da concedermi di presentare oggi l'articolo, l'avrei presentato fin da ieri.

Quest'articolo poi non è stato formulato nei termini nei quali si trova, senza consultare l'opinione di quegli stessi egregi ed esperti funzionari, i quali mi avevano fornito il loro precedente giudizio.

L'onorevole Merizzi non vorrà mica che nell'esame delle questioni, specialmente quando si tratta di questioni pratiche, non si possa in veruna guisa modificare le proprie opinioni: imperocchè altrimenti ogni studio, ogni esame, ogni discussione sarebbe per lo meno soverchia.

Sono state esaminate le disposizioni formolate nell'articolo che io ho avuto l'onore di proporre, non solo ne' suoi rapporti coll'articolo 1323 del Codice civile, ma anche ne' rapporti con altri articoli del Codice medesimo, e specialmente coll'articolo 1936, il quale riguarda le formalità da adempirsi per le trascrizioni.

Inoltre è stato provveduto in questa forma d'arti-

colo ad esentare dalla formalità della presentazione della copia una folla sterminata di atti, i quali non cadono nella categoria di quest'articolo; perchè se l'onorevole Merizzi vuole bene considerare la cosa, vedrà che per gli atti in forma privata si ricerca la copia per quelli soltanto, i quali conducono a convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscono obbligazioni, od estinzioni di obbligazioni.

Non fa d'uopo certamente che io annoveri le varie specie d'atti che non presentano queste condizioni, atti che non contengono convenzioni, ma sono più che altro un documento. E questa considerazione appunto non è stata l'ultima fra quelle che hanno persuaso i funzionari ai quali io ho accennato nella seduta di due giorni fa, a modificare la loro opinione, ed a riconoscere che l'articolo, formulato così come è, non apre l'adito a quegli inconvenienti che essi prima intravedevano...

MERIZZI. Domando la parola.

FINALI, commissario regio. Infatti, l'obbiezione principale che i funzionari dell'amministrazione pubblica facevano, era questa, che nei paesi d'Italia nei quali vigea il sistema della presentazione della copia nel momento in cui l'atto si presentava alla registrazione, non erano molti gli atti che si facevano registrare, perchè la maggior parte degli atti che si stipulavano in forma privata, non venivano presentati al registro se non nel caso in cui se ne dovesse fare uso.

Ora, siccome nella nostra legislazione sul registro e bollo è stabilito che quasi tutti gli atti vadano soggetti al registro, noi con una troppo generale disposizione non ci limiteremo a ripristinare un uso che vigea negli antichi Stati, ma ne aumenteremo d'assai l'importanza e la gravità.

Chiamati poi a considerare il pro ed il contro di quest'articolo, i funzionari, ai quali io alludeva, hanno dovuto riconoscere quanto sia conveniente per l'amministrazione delle finanze l'evitare in primo luogo agli ufficiali del registro, i quali sovente hanno un gran numero di atti da registrare in un giorno solo, l'evitare ad essi la necessità di fare troppo minuti e particolari sunti degli atti che registrano, perchè dal momento che essi conservano nel loro ufficio una copia dell'atto, basta un cenno qualunque della sostanza che si contiene nell'atto.

In secondo luogo hanno dovuto riconoscere che importantissima cosa è avere durante due anni (e dirò il perchè dei due anni) nell'ufficio del registro l'atto sul quale il verificatore od ispettore possa riscontrare se l'ufficiale del registro ha applicato rettamente la legge.

Dico ora il perchè dei due anni. Secondo i nostri ordinamenti amministrativi la rotazione del giro d'ispezione si compie nel termine di due anni, perchè abbiamo nella legge il principio della prescrizione biennale, e quindi bisogna che gli atti restino pronti alla

verifica dell'ispettore per tutto quel termine, durante il quale l'ispezione e la verifica può essere valida.

L'onorevole Merizzi ha fatto allusione ad un caso eccezionale che trovasi nelle provincie di Lombardia. Egli disse: badate che queste vostre disposizioni non possono essere efficaci in Lombardia, perchè abbiamo colà delle disposizioni speciali, le quali danno facoltà alle deputazioni o Giunte comunali di autenticare le scritture. Ed egli accennava a certe disposizioni emanate dal Ministero delle finanze e da quello di grazia e giustizia, che egli reputa discordi fra loro.

Benchè io non potessi prevedere che sarebbe oggi alla Camera trattato questo punto, credo tuttavia di conoscere il caso del quale egli parla. Io credo che quella quistione sorgesse in occasione delle volture censuarie in Lombardia.

Nacque allora quistione se le scritture private, portanti alienazione al di sotto di una certa somma, le quali non fossero autenticate dal notaio, potessero essere accettate dall'agente delle imposte che conserva il censo, per operare l'operazione della mutazione di quota, ossia la voltura catastale. Fu interrogato l'ufficio del contenzioso finanziario di Milano, il quale opinò, non mica in generale che in Lombardia le autenticazioni delle scritture private potessero essere fatte anche dalle deputazioni provinciali o dalle Giunte comunali, ma che, essendoci in Lombardia una speciale legislazione catastale retta con norme sue particolari, non si poteva questa legislazione ritenere derogata nè dal Codice civile, nè dalle leggi sul registro e bollo.

Osserverò poi all'onorevole Merizzi che questo fatto eccezionalissimo della Lombardia non potrebbe essere eccezione valida per adottare questa disposizione generale.

Parmi di avere risposto a tutte le osservazioni dell'onorevole Merizzi, e quindi pregherei la Camera di approvare l'articolo che ho avuto l'onore di proporre, e che, come ha dichiarato l'onorevole Minervini, è stato concordato con tutti gli onorevoli i quali avevano fatto proposte di somigliante natura.

MERIZZI. Io mi limiterò alla preghiera che, quando fosse adottato il progetto del commissario regio, voglia esser meglio spiegata l'indole degli atti dei quali dovrà esser prodotta copia all'ufficio del registro, in quanto che io ho sentito colla massima soddisfazione che il commissario regio non ha creduto di sottoporre a questa pratica tutti gli atti in genere, ed ha anche dichiarato che una sterminata quantità di atti sarebbe stata sottratta a questa prescrizione.

Ma data questa ipotesi, io trovo indispensabile che l'ultimo alinea di quest'articolo venga in qualche modo modificato, giacchè le espressioni che vi si leggono comprendono tutte le scritture di qualsiasi genere, le quali sono soggette a registrazione. Infatti è detto:

per gli altri atti in forma privata, quando contengono contratti o convenzioni di qualsivoglia specie.

Ora io domando: che cosa è un contratto? Non ho presente la letterale disposizione del Codice, ma mi pare che il medesimo definisca contratto qualunque atto il quale tende a costituire, o cambiare, o togliere un diritto.

Ora, sotto questa dizione vengono tutti gli atti di qualsiasi genere. Ma vi ha di più: non solo sono soggetti questi atti, i quali contengono contratti, all'obbligo della registrazione e della produzione della copia, ma è detto esservi soggetti gli atti tutti che, o costituiscono obbligazioni od estinzione d'obbligazioni.

Adunque anche degli atti dei quali si potesse dire non contenere contratti e convenzioni, ma costituire obbligazioni od estinzione di obbligazioni, anche di questi atti dovrà essere rimessa copia.

Ora io dichiaro che colla larghezza delle espressioni che si leggono in quest'alea non vedo quale atto soggetto a registro possa andare esente dalla rimessione di una copia, ed è per questo che pregherei perchè fosse meglio precisata l'indole degli atti da sottoporsi all'obbligo della dimissione della copia.

PRESIDENTE. A questo nuovo articolo del commissario regio l'onorevole deputato Ferraris propone un piccolo emendamento, cioè al quarto capoverso, dopo le parole « dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto sarà, » vorrebbe che si aggiungessero le seguenti: « per gli effetti della presente legge » e quindi seguirebbero le parole « depositato presso il notaio, ecc. »

Do facoltà all'onorevole Ferraris di parlare per dire i motivi di questo suo emendamento.

FERRARIS. La proposta dell'onorevole commissario regio introduce indirettamente una variazione gravissima nelle disposizioni che stanno nel Codice civile in ordine alla forma dei contratti. Dico *indirettamente*, perchè io non credo sia stata sua intenzione di venire ad introdurre una sanzione di nullità per quegli atti fatti in forma privata, ma nei quali le sottoscrizioni delle parti debbono essere autenticate da un notaio, a termini dell'articolo 1323, volendo che fossero nulli nel caso che la loro registrazione non seguisse nella conformità prescritta da questo nuovo articolo di legge.

Sarebbe stata questa una novità gravissima. Forse, quando non parlassimo di legge di registro e dovessimo invece parlare di riforma intorno alla legislazione civile generale, non sarei io quegli che ne porgesse lagnanza; perchè quegli atti che sono contemplati nell'articolo 1323, in relazione specialmente all'articolo 1336 dello stesso Codice, riguardano la materia della trasmissione immobiliare, tanto per le proprietà, quanto per la costituzione delle servitù.

Non sarei dunque io, ripeto, quegli che si lagnasse che s'introducessero delle cautele, delle garanzie per la celebrazione di questi contratti, ed anche per la con-

servazione dei documenti comprobatori di questi contratti.

Ma siccome ora non ci occupiamo in modo da autorizzare variazioni essenziali come quella che potrebbe dirsi indirettamente prodotta da questa proposta, io credo che si debba dichiarare che il precetto imperativo sarà *registrato*, che si legge appunto nel capoverso quarto dell'articolo proposto, vuol dire unicamente che debba essere sottoposto a questa forma allorché l'atto viene presentato alla registrazione, e che perciò rimane estraneo a qualunque dichiarazione di conseguenza intorno all'atto medesimo per riguardo agli effetti della sua efficacia ne' rapporti contrattuali fra le parti.

Ecco la ragione per la quale credo che, dopo le parole « l'atto sarà, » si debba intercalare la dichiarazione contenuta nelle parole seguenti, cioè: « per gli effetti della presente legge. »

Giacchè ho fatto questa proposta, io mi permetterò di rivolgere due interrogazioni all'onorevole commissario regio, affinchè egli voglia chiarire l'intenzione della sua proposta nel modo dell'esecuzione.

In primo luogo io veggio nel secondo capoverso farsi cenno di norme a determinarsi con apposito regolamento. Io credo che la parola *regolamento* sia stata qui usata in contrapposto a quella di *legge*, e che perciò *regolamento* voglia dire un provvedimento sancito per regio decreto e non per semplice disposizione ministeriale. Crederei che questa forma più importante e solenne non potesse trasandarsi in una materia che ha un'attinenza così importante colla conservazione della proprietà, e crederei tanto più necessaria questa forma più solenne, perchè si dovrebbero stabilire non solo delle norme le quali hanno tratto a gravare i contribuenti ed i contraenti di una spesa qualsiasi, ma a determinare eziandio, non dirò delle prescrizioni estintive, certo almeno delle multe e penalità a coloro i quali non vi ottemperassero, od in qualunque modo vi contravvenissero.

Un'altra spiegazione io desidererei muovere, ed è relativa al terzo capoverso, ove è accennato ad un *archivio per la conservazione degli atti e contratti*. Sono varie le disposizioni e discipline che su tale proposito sono in vigore nelle diverse provincie del regno. In alcune vi sono disposizioni intorno al notariato che provvegono a questa conservazione; in altre vi erano provvedimenti antichi che devono essere commendati e dovrebbero essere desiderati da tutti quelli cui stia a cuore la conservazione di questi importanti documenti. Fatto è, però, che questi archivi non sono più, dopo la legge del 14 luglio 1866, in quel vigore in cui erano per lo addietro; anzi la legge del 21 aprile 1862, che ne aveva loro conservato una qualche apparenza, fu, in questa parte, interamente modificata colla legge del 14 luglio 1866. Mi nasce quindi il dubbio che, mentre si aspetta una legge uniforme per tutto il re-

gno, la quale, regolando la materia del notariato, stabilisca le norme e gli obblighi per codesti archivi, non venga in qualcuna delle provincie del regno ad incontrarsi una mancanza di esistenza o di disciplina, anche solo provvisoria, per ordinare archivi, nei quali questi documenti debbono venir depositati. Mi sembra adunque che nel regolamento a cui accenna il terzo capoverso, potrebbe eziandio provvedersi perchè, sino a quando non si abbia questa legge generale, vi sia un pubblico ufficio che faccia le veci e le incombenze di questo archivio per la conservazione degli atti e contratti.

Non mi tengo ancora pago di mettere a contributo la cortesia dell'onorevole commissario regio, e lo pregherò ancora di vedere se non fosse il caso d'introdurre un'altra modificazione, che le cose testè discorse da altri onorevoli oratori mi suggerirono, in ordine all'ultimo capoverso della sua proposta. Io ho già osservato come si debba commendare la disposizione che tende alla conservazione dei documenti che sono od atti pubblici o scritture che debbono essere autenticate a termine dell'articolo 1323 del Codice civile; ma la disposizione che ultima si legge in quest'articolo introduce una variazione assai onerosa, massimamente se si pone in raffronto colla disposizione, comunque modificata, che la Camera ha votato invece dell'articolo 11 della Commissione.

Ora, per non incorrere nelle penali che sono stabilite dall'articolo che già si è votato, sarà, credo, molto accresciuto il numero degli atti semplicemente privati, non richiedenti la necessità dell'autenticazione notarile, i quali verranno presentati alla registrazione. Nelle antiche disposizioni l'obbligo di presentare la copia si trovava naturalmente limitato agli atti più solenni ed importanti, ed a certe categorie di atti. Ora invece che avremo una specie d'obbligo imposto dall'interesse di ciascun contraente per depositare anche atti privati di minor valore, unicamente per non incorrere nella penale ed avere la sicurezza dell'acquisto d'un diritto anche semplicemente personale, o della liberazione d'un vincolo anche semplicemente personale, dobbiamo preoccuparci, in primo luogo, del cumulo immenso che verrà a presentare il deposito di tutti questi, non dirò innumerevoli, ma, certo, numerosissimi atti che, sebbene di minore importanza, verranno sottoposti al registro.

Mi rivolgo all'esperienza di tutti coloro che hanno pratica di simili affari. Mi basta l'accennare agli uffici della conservazione delle ipoteche per fare avvertire a quale mole stragrande possano essere portate le copie dei documenti depositati, anche là dove il sistema delle pubblicità si trova introdotto da breve tempo. È facile immaginare che, dovendosi registrare la copia di tutti gli atti privati, verrà aumentata la mole dei depositi che si faranno in cotesti archivi, e che vi sarà una difficoltà infinita per mantenerli ordinati, e per

conseguire lo scopo che ci proponiamo mediante l'obbligo della registrazione con presentazione di una copia.

Questo è un dubbio. Ma quando noi lo risolvessimo per la parte più sicura, vale a dire che intanto, nell'impossibilità d'introdurre una distinzione tra atti più o meno importanti, tutti nella registrazione debbano essere presentati per copia, allora, e questo è il secondo argomento, mi preoccupa il riguardo della spesa.

Io non parto dal criterio che parecchie volte in questa discussione udii mettersi innanzi, che, cioè, si tratti sostanzialmente di una legge di tassa, in cui tutto ciò che contribuisce ad aumentare gl'introiti sia da ammettersi; imperocchè, avvi un limite in tutto, e questo limite, che potrebbe avere tali e tante altre norme ed altri criteri che ora è inutile ricercare, questo limite esiste laddove vediamo già un sopraccarico di una solennità di una formalità imposta ai cittadini per atti che, per la loro copia, non possono a meno di creare gravissimi inconvenienti, senzachè la loro importanza, od assoluta o relativa, ne renda sufficiente ragione.

Dunque io, partendo da questo criterio, non dico che, giacchè facciamo questo favore di far conservare la copia, si debba far pagare eziandio questo diritto che ne viene dall'uso della carta bollata, ma dico che si deve procedere con un certo temperamento.

Quando si ammetta che vi sia la copia per carta bollata negli atti pubblici e nelle scritture private contemplate nell'articolo 1323 del Codice civile, non mi pare che la stessa stregua si debba adottare per tutti gli altri atti privati.

Quindi io proporrei che, ove piacesse alla Camera di adottare l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dall'onorevole commissario regio, alle parole che stanno nella terz'ultima riga, dicenti: *la copia*, s'intercalassero queste: *scritta in carta libera, certificata conforme, ecc.*

Mi riassumo dunque dicendo che sono due le proposte che io faccio: la prima d'intercalare nel quarto capoverso le parole *per gli effetti della presente legge*; la seconda, d'intercalare nell'ultimo capoverso le parole: *scritta in carta libera*. Sono poi due le interrogazioni che ho proposte, e che rinnovo in riassunto all'onorevole commissario regio, vale a dire che il regolamento sia emanato per decreto regio, e che in questo regio decreto o in quelle qualsiasi disposizioni disciplinari che siano per emanare, si provvegga eziandio per quelle provincie, in cui non esista ancora propriamente un archivio che si potesse, secondo la terminologia della proposta, dire della conservazione degli atti e contratti.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta l'emendamento proposto dal deputato Ferraris?

FINALI, commissario regio. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Ferraris: anzi debbo dichiarare che, siccome non è stato mai nell'intenzione di chi pro-

poneva l'articolo di trovare questo modo indiretto e capzioso di far trionfare un principio, che non ebbe la fortuna di prevalere nella Camera, lo ringrazio di avere con questa sua proposta tolto di mezzo qualunque dubbio. In effetto la disposizione che leggesi in questo articolo, non ha una portata che vada al di là degli effetti della legge che stiamo discutendo.

Avendo aderito così compiutamente all'aggiunta proposta dall'onorevole Ferraris, debbo rispondere alle due interpellanze che egli mi muoveva.

Non ho alcuna difficoltà di dichiarare che il regolamento, al quale allude il terzo paragrafo dell'articolo da me proposto, vuol significare, nell'intenzione del proponente, appunto uno di quei regolamenti che si fanno per decreto reale, distinti di una parte da una legge, e dell'altra parte dalle semplici istruzioni ministeriali. Quindi se l'onorevole Ferraris volesse che fossero aggiunte le parole: *approvato con decreto reale*, non avrei alcuna difficoltà di aderirvi.

Rispetto all'altra sua domanda che si riferisce al modo di conservare gli atti in quei luoghi nei quali non esistono archivi per la conservazione degli atti e contratti, debbo dichiarare che l'onorevole ministro guardasigilli, da me interpellato, mi disse che ha presentato o sta per presentare una legge, nella quale si provvede alla istituzione degli archivi per la conservazione degli atti e contratti anche in quelle provincie che mancano ora di così provvido e benefico istituto. È sperabile che questa legge sia votata e promulgata prima che sieno trascorsi i due anni, dopo i quali si dovrebbe cominciare a fare la trasmissione della copia dagli uffici del registro a questi archivi di conservazione di atti e contratti.

In quanto all'ultima parte dell'articolo, vale a dire alla copia degli atti privati che si registrano, ma che non sono stati autenticati dal notaio, non potrei facilmente accondiscendere a che queste copie si scrivano in carta libera. Se si vuole, si potrà anche fissare un diritto di bollo più mite, ma veramente l'aver atti ufficiali, atti autentici scritti in carta libera, ed ammettere questo nella legge di registro e bollo, mi pare che sarebbe una cosa che non ha precedente.

FERRARIS. Domando la parola.

FINALI, commissario regio. Non c'è poi nemmeno d'uopo che io dica che l'interesse della finanza consiglia a non accettare in questa parte il suo emendamento.

FERRARIS. Farò un'osservazione sulle ultime dichiarazioni dell'onorevole commissario regio. Se fosse una novità, potrei concepire la gravezza dell'argomento; ma sotto l'impero della legge del 21 aprile 1862 la registrazione delle scritture private si faceva per copia in carta libera: quindi non vi sarebbe nessuna dissonanza.

Però io mi preoccupo anche di una forma materiale ed esteriore, ed è che forse la carta libera non è sem-

pre della stessa dimensione, e vi possono essere degli inconvenienti di materialità. Vediamo di fare una transazione. Sebbene si tratti di pochi centesimi rimpetto ai contribuenti, ed a malgrado questi siano molti rispetto all'erario, qui è questione di giustizia.

Stabiliamo, per esempio, il bollo di 10 centesimi, che è la tassa determinata già per altri atti dalla legge sul bollo.

Dunque io pregherei l'onorevole commissario regio a volere consentire a questa modificazione: quando egli non credesse di consentire, in allora la proporrei io stesso sempre, e direi: « distesa su carta bollata da centesimi 10 certificata conforme, ecc. »

PRESIDENTE. Invece di dire: « carta libera » come aveva detto prima, metterebbe « in carta da 10 centesimi. »

FINALI, commissario regio. La carta da 10 centesimi che ora abbiamo era riservata per certi determinati atti indicati all'articolo 19 della legge del bollo. Non credo che sia della dimensione dell'altra di 50 centesimi; anzi è di dimensione minore d'un quarto. Ed io osservo che, come diceva l'onorevole Ferraris stesso, è molto desiderabile che questi atti abbiano tutti la stessa dimensione, sia per regola e garanzia del pubblico, sia anche perchè, dovendo essere uniti e legati insieme, si conserveranno meglio.

Trattandosi di una carta dell'ordinaria dimensione, di quella di 50 centesimi, e dovendo questa carta essere carta a mano, molto costosa, è così scarso il provento che ne avrebbe la finanza nel dare questa carta a 10 centesimi, che veramente l'interesse finanziario sparirebbe quasi intieramente.

Io quindi pregherei l'onorevole Ferraris a voler acconsentire in un sottoemendamento alla sua proposta, vale a dire che fossero queste copie scritte in carta bollata da 25 centesimi.

FERRARIS. Acconsento. (*ilarità*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. L'articolo che ha proposto oggi l'onorevole commissario regio è di una qualche importanza, e mi duole che essendo venuto così improvviso ci sia negato il beneficio delle regole parlamentari, vale a dire il giudizio e l'esame preventivo della Commissione, la quale avrebbe dovuto riferire alla Camera il risultato del suo studio sul merito dello stesso.

Intanto data una lettura rapida alla disposizione trovo che la Camera deve riguardarla sotto triplice aspetto; primo nell'interesse, che si dice, di favorire le parti; secondo nell'interesse, che non si dice, di aggravare le parti; terzo nelle sue conseguenze in rapporto al sistema legislativo vigente. È d'uopo dunque separare nell'esame queste tre vedute.

Parlerò prima sotto il punto di vista dell'interesse delle parti; e domando quale sarebbe mai il favore che

ne verrebbe alle parti: quali sarebbero i vantaggi per cui dovrebbero essere liete nel sobbarcarsi al nuovo balzello?

Si dice: la conservazione dei titoli; ma per la conservazione dei titoli non ci sono in ogni parte d'Italia le leggi che provvedono a sufficienza? Non c'è in discussione una proposta di legge la quale provvede a questo bisogno senza che si abbia ad immischiarsi alcuna misura di finanza?

Nella tornata di ieri l'altro, il ministro guardasigilli, e con lui l'onorevole relatore della Commissione e lo stesso commissario regio, osservavano che tutte le disposizioni riguardanti la conservazione degli atti pubblici dovessero più opportunamente formare oggetto della legge sul notariato. Cotali osservazioni partivano dalla considerazione che bisogna riguardare in complesso le varie disposizioni coordinando le une colle altre.

E diffatti, come osservava testè l'onorevole Ferraris, nel quarto comma di quest'articolo si prevede l'esistenza di un ufficio che in molte provincie d'Italia non esiste, vale a dire l'archivio della conservazione degli atti e scritture. Ora in moltissime provincie d'Italia quest'ufficio non esiste, e nella proposta in esame si suppone come esistente.

Diceva il commissario regio: badate che nei due anni che scorreranno prima che le copie degli atti passino agli archivi sarà fatta una legge che provvederà in proposito: ma chi sa, rispondo io, se il Parlamento non adotterà altro sistema od altro metodo, piuttosto che quello dell'archivio? Ed allora perchè dobbiamo anticipare una disposizione che potrebbe non essere poi adottata nel regolamento pel notariato?

Ciò detto esaminerò la proposta sotto il punto di vista della maggiore gravanza imposta ai cittadini, e delle sue conseguenze in rapporto al sistema legislativo vigente.

Confesso che la maggioranza della Camera si aggira attualmente in un'atmosfera che fa passare qualunque proposta di aumenti di tasse. Ma la Commissione, che non fu certamente molto tenera delle parti nella misura delle tariffe di bollo e registro, tuttavia esaminando la tassa di bollo che si paga per la scrittura degli atti pubblici e privati, ritenne sufficiente l'obbligo di adoperare la carta da una lira, e non ebbe il coraggio di richiedere l'uso di una carta di maggior valore.

Ora, se votate questo nuovo articolo, avete implicitamente votato che il foglio di scrittura non costerà più una lira, ma una lira e 50 centesimi, poichè di una lira sarà la carta dell'originale, e di 50 centesimi quella della copia; e siccome ogni originale deve naturalmente portare con sè una copia da depositarsi al registro, importerà che non si pagherà più, come dissi, una lira per ogni foglio di carta, ma si pagherà una lira e 50 centesimi. È troppo, o signori!

Avrei desiderato che l'onorevole Ferraris, il quale

si preoccupava delle sole scritture private facendo notare la convenienza di fare scrivere le copie in carta da 10 centesimi, avesse reclamato lo stesso provvedimento per tutte le copie degli atti pubblici che devono lasciarsi e conservarsi presso il ricevitore del registro.

Per controllare gli ufficiali del registro e per assicurare la esatta riscossione delle tasse, non importa poi che debbansi aggravare i cittadini di una maggiore tassa di bollo, ed in misura così esorbitante.

Notisi che per gli originali delle scritture private si deve usare la carta da una lira, così come per gli atti pubblici, e quindi non v'ha ragione, per la quale usando per le copie delle scritture private una carta di minor valore, si debba usare quella di 50 centesimi per le copie degli atti pubblici. Desidero che la Camera tenga conto di queste osservazioni, e prima di elevare la tassa del bollo sui contratti privati e pubblici, rifletta che la Commissione ed il commissario regio, studiandosi quanto più potevano ad esagerare le tariffe, non pensarono mai a fare scrivere gli atti pubblici su carta di una lira e cinquanta centesimi.

Nel 5° comma poi trovo disposizioni delle quali in verità non so darmi ragione.

Si dice: « trattandosi d'atti privati autenticati a norma dell'articolo 1223 del Codice civile l'atto sarà depositato in originale presso il notaio. » E poi si aggiunge che il notaio rilascerà le copie gratuitamente. Ma, badino signori, con questo mezzo si obbligano le parti a fare il deposito di una scrittura che era nel loro interesse, nel loro voto di conservare originalmente in loro potere. Qual è la ragione che può avere il fisco per violentare la libertà delle parti ed obbligarle a depositare la scrittura privata presso il notaio?

Io non ci vedo ragione di sorta. L'interesse della finanza non c'è mica, perchè una scrittura registrata avrebbe già pagata la sua tassa, e restandone la copia presso l'ufficio del registro, sarebbe garantito l'interesse della finanza, potendo verificare in ogni tempo se la tassa percepita fosse stata, o non, esatta. È inutile adunque il deposito presso il notaio della scrittura originale per l'interesse della finanza. Secondariamente poi chi potrà negare al notaio l'emolumento che gli compete pel deposito? Per legge notarile, e cito a modo di esempio quella vigente nelle provincie napoletane e siciliane, il notaio ha diritto a lire 4 25 pel semplice atto di deposito di una scrittura qualsiasi. Secondo quella legge notarile la competenza del notaio per molti atti non sarebbe maggiore di lire 2 55. Ora, quando le parti fanno in privata scrittura cotale specie di contratti, e richiedono semplicemente il servizio del notaio per l'autenticazione, dovrebbero pagare, pel deposito della scrittura, al notaio la tassa di lire 4 25, ed inoltre dovrebbero sostenere la spesa della copia da rilasciarsi all'ufficio del registro, e dell'altra che dovrebbero alla parte deponente rilasciare.

In tal modo la formazione del contratto che per atto pubblico in brevetto costerebbe lire 2 55, per iscrizione privata costerebbe lire 4 25 e più ancora.

Io non fo proposte formali. Però le idee che ho accennato dovrebbero indurre la Camera a sospendere la votazione, invitando la Commissione a studiare l'articolo progettato dall'onorevole commissario regio, e tenuto conto della seguita discussione, presentare in seguito una proposta più giusta e meglio coordinata.

In ultimo invito il commissario regio a dare una risposta all'onorevole Merizzi. Il commissario regio assicurava esserci una folla di atti che non sarebbero contemplati nell'ultimo comma dell'articolo in esame, e l'onorevole Merizzi lo invitava ad indicare almeno qualcuno di cotesti atti che non sarebbero colpiti da quella disposizione; ma il commissario regio non ha saputo indicarne alcuno.

Dimenticavo di avvertire che non si sono tenuti presenti i casi nei quali non ci dovrebbe essere obbligo di depositare presso il notaio, nè di rilasciare copia al ricevitore del registro, il che avverrebbe per quegli atti che sono esenti da registrazione. Fra questi annovero le procure. Le procure sono fra i diversi atti che si formano senza essere soggetti al registro. Ebbene, se alcuno si presenta al notaio per avere autenticata una procura, per qual ragione lo volete obbligare a depositarne l'originale e lasciarne una copia nell'ufficio del registro? Sarebbe un non senso, e quel che dico per le procure vale per qualunque atto o scrittura esente da registro.

Vegga l'onorevole commissario regio che, quando fo allusione a casi concreti, mi affretto a specificarli. Così dovrebbe fare egli pure, anzichè negarsi alla risposta provocata dal mio amico e collega Merizzi.

Conchiudo pregando la Camera affinchè, prima di votare così subitaneamente questa proposta, la quale può avere gravi conseguenze, senta il parere della Commissione. E mi piace di vedere in questo momento entrare l'onorevole guardasigilli il quale nella seduta d'ieri l'altro ebbe tanta parte in questa discussione. Sarebbe bene che anch'egli potesse emettere il suo autorevole avviso sopra una disposizione che riguarda materie di regolamento notarile e di diritto civile.

MINERVINI. Signori, dirò brevemente, perchè mi duole che da due nostri onorevoli colleghi di questi banchi e miei amici si siano fatti appunti a questa proposta, la quale fu da me presentata appena ebbi letto il presente disegno di legge.

Ho detto che l'origine della mia proposta depona in favore dell'essere stata studiata. Essa, rammenterà la Camera, quando venne annunciata, fu tenuta da conto, e si disse la si dovesse studiare. Poi si credette di sospendersela, quindi si riprese da altri onorevoli colleghi di quei banchi, il che mi pare deponga per la coscienza di un vero, il quale è superiore a tutte le opinioni che potessero dividerci. Ciò è per il generale.

Nel particolare poi dirò che l'onorevole Merizzi cominciò ad attaccare la proposta; dappoi, avendo udite le spiegazioni e la portata di essa, veniva rimettendo di quel suo concitato attacco alla medesima.

Quegli che più l'attaccò fu l'onorevole mio amico Cancellieri. Anche a lui dirò poche cose per persuaderlo che con questa proposta la Camera, mentre avrà un importante introito legittimo, non aggrava le parti, e garantisce alle medesime la validità del contratto, e la ricerca del medesimo. Prima di scendere a questo esame dichiaro alla Camera che io ho accettato ed accetto tutto ciò che veniva proposto dall'onorevole Ferraris. E rammenterò la Camera che nella tornata di tre giorni or sono, quando si gridava per i 50 centesimi, io risposi, mi pare, all'onorevole relatore: se si vuole in carta libera, non sarò io quegli che mi opporrò. Ma qui siamo in una legge di finanza, e si tratta di un servizio che, secondo me, era reclamato dall'attuale legislazione.

Dette queste cose rispondo brevemente all'onorevole Cancellieri.

L'onorevole Cancellieri vi diceva tre cose, se malamente non ho ritenuto la sua orazione: *interesse delle parti; interesse nascosto, che non lo dite, cioè di aggravare; sconvolgimento del sistema legislativo.*

Io mi permetterò di dirgli che non potrebbe venir da me una proposta di aggravare le parti, ma una proposta che le guarentisse, una proposta da non sconvolgere, ma di coordinare il sistema legislativo, ed in pari tempo un onere assai leggiero e giusto.

Ora io vi dimostrerò che le parti ci avrebbero interesse, che le parti lo hanno reclamato, che uomini competenti ne hanno fatto oggetto di petizioni alla Camera, che questa proposta ha meritato dagli uomini competenti del paese compatimento, dirò, non lode per modestia, e ciò vale alcun che spero.

Poi vi dirò che non è questo aggravio: in secondo luogo dirò che lo sconvolgimento del sistema sarebbe nel lasciare le cose così come stanno, e che sia interesse di tutte le parti di modificarle.

Oramai che la proposta è circoscritta ai contratti bilaterali e che importino confessione o discarico di obbligazione, vede bene la Camera che si tratta di quei contratti che una legge obbliga a registrare.

E notate che non potete presentarli in giudizio senza che abbiate la ricevuta di essersi denunciati in tempo all'ufficio di registro e registrati pagandosi le tasse.

Ora, quando un contratto bilaterale, o di confessione di deposito, od altro, la parte potesse smarrirlo, domando io: quale mezzo ha la parte per obbligare l'altra all'adempimento dell'obbligazione?

Risponderà l'onorevole Cancellieri: sta nella legge. Citate l'altra parte innanzi al presidente del tribunale civile, chiedete l'ordinanza, perchè l'ufficio di registro, come è contemplato nel Codice, ha l'obbligo di rila-

sciare la copia per le scritture private. Ma se nella legge di registro non c'è l'obbligo di questa copia, vede bene l'onorevole Cancellieri che non c'è coordinazione fra le due leggi. Dunque conviene ripararvi.

L'interesse delle parti, si diceva da qualche collega, è di tenere il segreto nelle condizioni private, e con la copia il segreto è violato; questo non è bello.

Questa osservazione la rilevo, e lealmente, perchè io non sono uso a disprezzare nessuna osservazione, massime quando chi la fece è persona che io rispetto. Ma io diceva: questa obiezione ha un valore reale? Ma no, imperocchè colui che non può registrare la carta, capisco che la tiene in segreto, salvo, se ne dovesse fare uso, di sobbarcarsi alla tassa, soprata tassa ed alle penali. Ma, dirò io, una convenzione che si registra debbe essere letta dal ricevitore del registro. Ma non basta, il ricevitore del registro è tenuto a scorrerla tutta intera ed a formarne un sunto per adattarvi la tassa dovuta secondo la legge. Dunque l'idea di tenere celato il segreto della scrittura privata ora, senza della mia proposta, non sarebbe raggiunto. Quindi, sotto questo rapporto, credo che non vi sia pericolo per l'interesse della parte, e che questo sia tutelato, invece, facendo sempre ritrovare la copia dell'atto che avesse smarrito e che l'altra parte celasse. Adesso però debbo dire che intendo anche di tutelare l'interesse della finanza, e credo bene che ciò sia anche interesse delle parti, perchè, quando non si tutela bene la finanza nelle tasse che sono, bisognerà poi ricorrere a tasse che non sono.

Ora, voi avete detto in questa legge (e l'avete votata ed io no; ma io sono logico, e voglio che quello che avete voi votato sia efficace), voi avete detto: « ogni atto privato che il notaio autentichi, giusta la facoltà della legge, debba dare una tassa per questo servizio, che equivale ad una lira per ogni autentica. »

Ora, notate, o signori, che avverrebbe in questo sistema, se non fosse la mia proposta (che mi piacerebbe fosse accolta e riproposta novellamente); ne verrebbe che tutti gli atti privati sarebbero autenticati, acquisterebbero il beneficio dell'autenticità, mentre rimarrebbero in frode alla legge di registro.

Voi avete voluto sancire la tassa di una lira, perchè l'autentica sublima l'atto privato ad atto pubblico, ed imponeste la tassa di una lira al modo inglese; ma, essendo il contratto sottoposto alla tassa di registro, mentre concedereste all'autentica il beneficio della parata esecuzione e della fede autentica all'atto privato, lasciereste violabile e violata la legge di registro.

In ultimo vi diceva l'onorevole Cancellieri: voi venite a sopraccaricare negli atti autentici con i 50 centesimi la tassa che esige il bollo di una lira, che sarebbe così elevato ad una lira e mezza. Ecco l'aggravio, ecco il danno, ecco l'interesse fiscale nascosto, ecco l'esorbitanza, rinalza l'onorevole Cancellieri.

A quest'osservazione io rispondo in due modi: io ho

propugnata la copia, ho creduto che la copia, la quale mi garantisce l'esistenza di un originale, contenga un mezzo efficace di conservare l'atto, e di rendere efficace la legge che permette averne la copia; e se il conservare una copia è un servizio pubblico nell'interesse dei diritti dei cittadini, non credo che si possa pretendere *gratis*. Ma, dopo l'emendamento dell'egregio deputato Ferraris, l'aggravio rilevato nella mia proposta, ora compresa in quella del commissario regio, è di molto attenuato.

L'onorevole Ferraris, da quell'uomo pratico che è, e conoscitore del diritto, non ha combattuta la proposta, e l'avrebbe combattuta se avesse creduto trovarvi i pericoli che ci vedeva l'onorevole Cancellieri, perchè questa è la lealtà di quel nostro collega: l'avrebbe respinta da qualunque parte della Camera fosse venuta. Ma egli solo, mitigando la portata della spesa per la copia, contenuta nella proposta dell'onorevole commissario regio, ha accettata come utile la proposta chiedendo ricalarsi dai 50 ai 25 centesimi.

Ma credo, signori, che (e prego la Commissione e il commissario regio di porgermi attenzione), credo che tanto per la copia dell'atto autentico, quanto per la copia dell'atto privato dovesse serbarsi la stessa misura.

Nell'un caso e nell'altro trattasi di comprovare un atto, e sia autentico o privato, la custodia, la conservazione è una stessa cosa, ed una debbe essere la carta, quella da 25 centesimi, il che io propongo, come subemendamento all'emendamento Ferraris, stato accolto dal commissario regio. Custodire gli atti, tenerli in ordine cronologico, con il suo indice, è un servizio, e con la carta semplice e non bollata sarebbe uno sconoscere il pubblico servizio che si rende alla tutela degli interessi delle parti.

La carta da 25 centesimi sia come misura generale, perchè questo servizio non è che la custodia di un atto che ha già pagato le tasse volute dalla legge.

Ora se voi fate un trattamento uguale, partite da una base giusta, la quale forse farà togliere quella gravanza a cui accennava l'onorevole Cancellieri, e credo bene che l'onorevole Cancellieri, che è pratico degli affari, quando vedrà che con 25 centesimi i contratti i quali spesso sono smarriti o si nascondono si potranno conservare e ricercare, non solo recederà dalla sua opposizione, ma vorrà fare buon viso alla proposta, votandola, siccome spero vorrà fare la Camera.

Con questa proposta, per la quale con soli 25 centesimi di spesa si raggiunge lo scopo di dare un introito alla finanza ed anche, e senza altre spese, un controllo alle tasse di registro esistenti ed un controllo alla tassa di autentica che avete votato, voi garantite da ogni insidia i diritti e gli interessi delle parti. Potrebbe esservi proposta più ragionevole, più accettabile di questa? Non lo credo, e pregovi votarla.

« Dette queste cose, io mi compendio e dico che appoggio gli emendamenti fatti dall'onorevole Ferraris, se non che farei un sotto-emendamento, che cioè tutte le copie pagassero 25 centesimi, perchè non trovo che uno stesso servizio si debba pagare diversamente dagli stessi cittadini, ma deve per tutti esser fatto un trattamento pari. Sotto questo rapporto, io propongo che per tutte le copie contemplate in questo articolo non vi sia altro diritto che quello di 25 centesimi.

Finalmente, debbo poi sottomettere alla Camera un sotto-emendamento proposto dall'onorevole deputato Trigona, al quale io mi sono associato. Signori, quello che ha portato un po' di discussione, in certo modo, in questa materia, è stata la diversità di due principii.

Col sistema della legge di registro di altri paesi sapete che cosa vi è? La libertà. L'atto privato si registra quando uno vuol farne uso. Colla nostra legge abbiamo l'opposto; la registrazione è obbligatoria. Ma, a prescindere che questa diversità non vi permette talune innovazioni, io credo che in tempo non lontano si debba venire ad adottare od a ripristinare per gli atti privati la libertà di registrarli a volontà. Ne verrà un maggiore introito, perchè la libertà moralizza; l'obbligo incita alla infrazione.

Questo principio di libertà, che è d'altronde giusto, che si credette sacrificare alla speranza di avere una maggiore entrata, ha invece prodotto la scarsità dell'entrata che, con quanta ragione io non saprei, si lamenta da taluno.

Codesta riforma di libertà, reclamata dalla giustizia, dovrà farsi; ma io non la sollevo; sarà cosa da me notata per l'avvenire. Dirò solo che negli atti privati la convenzione che due o più facessero fra loro è un atto estraneo allo Stato, sino a quando per porlo in atto contenziosamente non dovessero ricorrere all'autorità dello Stato; è allora che la tassa può essere logica; prima è una esorbitanza, è il tassare l'uomo come uomo, il che io non ammetto. L'uomo come uomo può fare ogni contratto, e lo Stato non deve entrarci per nulla. Ma di questo a suo tempo. Ora accenno le cose, non ne sollevo una questione, nè faccio proposta. Ritorno all'aggiunta dell'emendamento Trigona da me sottoscritto, perchè trovato giusto, utile, proficuo alla finanza.

Però, diceva l'onorevole Trigona, ed io lo trovo ragionevole: le scritture private ed i contratti soggetti al registro perchè si dovranno registrare precisamente in quel dato distretto? La finanza raggiunge il suo scopo dovunque, dovunque esercita il suo controllo. Quindi l'onorevole Trigona propone ed io sottoscrivo la seguente variante, che deporò al banco della Presidenza.

« Le scritture private e di contratti verbali, soggetti al registro a termine fisso, potranno essere registrati in qualunque ufficio di registratura, rimanendo

così modificato in tal parte l'articolo 82 della legge 14 luglio 1866. »

Questa proposta, signori, è di tale portata che non credo possa incontrare obbiezione, imperciocchè non tende ad altro che ad estendere la libertà della registrazione, tenendo sempre guarentiti gl'introiti della tassa di bollo o di registro; spero quindi che la Commissione, il commissario regio e la Camera vorranno fare buon viso all'emendamento che ho enunciato e di cui la paternità spetta all'onorevole Trigona, ed amo dichiararlo alla Camera per non parere di farmi bello del merito altrui, essendo la proposta degna dell'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. (Al deputato *Minervini*) Questa proposta dell'onorevole Trigona alla quale ella s'è associato, è un'aggiunta?

MINERVINI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Allora aspetteremo, per darvi corso, che sia votato l'articolo.

Rileggo l'articolo proposto dal commissario regio ed accettato dalla Commissione, cogli emendamenti introdotti d'accordo col proponente:

« I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare, all'ufficio del registro, una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

« È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

« Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento, approvato con decreto reale.

« Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

« Trattandosi di atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto per gli effetti della presente legge sarà depositato in originale presso il notaio; il quale sarà responsabile del pagamento delle tasse di registro, e rilascerà alle parti che la richiedono, la copia conforme da esso autenticata.

« Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

« Per gli altri atti in forma privata, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbligazioni, sarà presentata all'ufficio del registro, insieme all'atto originale, la copia certificata, scritta in carta bollata di centesimi 25, conforme dalla parte produttore; e questa copia sarà conservata, come è stabilito per le copie degli atti pubblici. »

(È approvato.)

Ora leggo l'aggiunta stata proposta dai deputati Trigona e Minervini:

« Le scritture private ed i contratti verbali soggetti a registro in un termine fisso potranno essere regi-

strati in qualunque ufficio di registratura, rimanendo così modificato per tal parte l'articolo 82 della legge 14 luglio 1866, numero 3121. »

Prego l'onorevole relatore a voler dire il suo avviso su quest'aggiunta.

CORSI, relatore. Come ben vede la Camera, il relatore non può rendere conto dell'opinione della Commissione, poichè è difficile che raccolga l'opinione di chi non è presente.

Quanto alla mia opinione individuale, io ho già dichiarato che per tutti questi emendamenti me ne rimetteva alla Camera, avendo io espresso il mio modo di vedere nella seduta precedente.

Io pregherei quindi l'onorevole commissario regio a dire che ne pensi, per me essendo indifferente che venga o non venga accettata quest'aggiunta.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio ha la parola per manifestare la sua opinione.

FINALI, commissario regio. L'articolo 82 della legge del registro dice che gli atti debbono essere registrati nel circolo stesso dell'ufficio nel quale gli atti furono stipulati.

È evidente, mi pare, la ragione di questa disposizione della legge. Non nego che in certi casi possa essere un qualche incomodo per colui che possiede l'atto privato il non poterlo registrare dovunque si trova; ma una delle condizioni per le quali l'atto privato o l'atto pubblico sia tassato giustamente è che il tassatore possa giudicare delle condizioni vere nelle quali avviene il contratto.

Se le tasse nostre sono poco produttive, specialmente le tasse d'affari, ciò deriva soprattutto dalla novità e mutabilità loro e dalla poca pratica locale dei tassatori, i quali sono costretti a fare soltanto un esame estrinseco degli atti, e non possono entrare a penetrarne e scrutarne l'intima loro essenza. Ora, il permettersi che l'atto privato possa registrarsi dovunque piaccia a colui che lo possiede, è un privarci di tutte quelle garanzie che per la retta applicazione dell'imposta ci possa dare la perizia e la conoscenza locale del tassatore.

Suppongasì, per esempio, un atto privato d'importante divisione o d'importante compra e vendita, stipulato a Napoli o a Palermo, e che si porti a registrare a Verona o a Como, o viceversa: quel povero ufficiale del registro come può giudicare se in quell'atto non si contenga una qualche frode alla legge? Io credo quindi che sia d'assoluta necessità che l'atto debba essere scrutato, sindacato e tassato da quell'ufficiale del registro che è in condizione di conoscerlo meglio degli altri; e non può essere che quello del circolo stesso nel quale l'atto viene stipulato.

MINERVINI. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Che voti? È una cosa seria.

PRESIDENTE. Prima chieggo se l'aggiunta del deputato Minervini sia appoggiata.

MINERVINI. Io vorrei dichiarare...

PRESIDENTE. O la ritira, oppure debbo chiedere se è appoggiata.

Ella ha già svolta la sua proposta, ed il commissario regio ha risposto.

MINERVINI. Non si può dire che l'abbia svolta.

PRESIDENTE. Parlerà dopo: prima debbo vedere se sia appoggiata la proposta degli onorevoli Trigona e Minervini.

(È appoggiata.)

Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Ciò che diceva il commissario regio parmi che non possa opporsi alle scritture private. Finchè si parla degli atti autentici, per cui vi ha una gerarchia locale, poichè il notaio ha la sua residenza notarile, la sua Camera notarile, ha il regio procuratore della provincia, io capisco che si stabilisca che la registrazione degli atti autentici debba aver luogo nella giurisdizione del distretto; ma nelle scritture private ciò non esiste: i privati danno la data dell'atto, possono mettervi la data ed il luogo che loro meglio talenta.

Volete voi che l'atto privato possa andar soggetto a questa specie di limitazione?

Il commissario regio citava il caso di una divisione. Ebbene, allora io modificherei il mio emendamento e direi: « per gli atti privati che vanno soggetti a tassa fissa e non graduale. » In questo modo si potrebbe evitare il pericolo a cui faceva allusione il commissario regio.

FINALI, commissario regio. Farò una semplice osservazione in risposta all'onorevole Minervini.

Una delle quistioni le più gravi che possono capitare in materia di tassazione è appunto quella di determinare se l'atto sia soggetto a tassa fissa o proporzionale.

L'onorevole relatore della Commissione mi citava due contratti identici di natura e di somma i quali in un ufficio di registro furono tassati per migliaia di lire, ed in un altro con tassa fissa.

Mi basti questa semplice osservazione per mostrare quanto sarebbe improvido e pericoloso l'accogliere la proposta dell'onorevole Minervini, benchè limitata nel modo che ho ultimamente accennato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Minervini.

MINERVINI. Ma io la ritiro; solo voglio aggiungere una dichiarazione.

PRESIDENTE. Per ritirarla; altrimenti non le posso concedere la parola.

MINERVINI. Io non sono in una prefettura di seminario; debbo dire perchè ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Io non posso permettere la risposta che ella mi ha data, perchè credo di non averla meritata.

Io ho detto che se ella ritirava la sua proposta non era più questione di continuare la discussione; veda se io ho aggiunto qualche cosa al di là di quello che conveniva. Perciò se ella insiste di voler parlare, siccome ebbe già la parola per ben due volte, io debbo consultare la Camera, perchè non le posso dare la parola per la terza volta.

MINERVINI. Io non ho fatto altro che domandare la parola per una dichiarazione. Il presidente ha detto: se la ritira, bene; se no, non le posso concedere la parola. Io chiedeva la parola per dichiarare la ragione del ritiro, e vietandosi questo, è quello che mi ha offeso un poco.

Io voleva dire che ritiro la mia proposta perchè di qui a poco verrà proponendo questa specie di libertà nella registrazione lo stesso Governo, e ne avrei maggiore introito.

PRESIDENTE. Viene ora un altro emendamento proposto dall'onorevole Ara, che è il seguente:

« Nel regolamento ad emanare in forza dell'articolo precedente, sarà anche provveduto onde, per quelle provincie in cui, dopo l'osservanza della legge 14 luglio 1866, non esisteva archivio destinato per la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici o scritture private, di cui all'articolo 1223 del Codice civile.

« Tale deposito sarà fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice e senz'altre spese. »

La parola spetta all'onorevole Ara per isvolgere il suo emendamento.

ARA. Io prego la Camera di ritenere che la disposizione di legge da me proposta non ha che un effetto transitorio.

La Camera, nel precedente articolo, ha votato il principio che debbano gli atti, tanto pubblici quanto privati autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, essere depositati in un archivio.

Sa la Camera che, dopo la promulgazione del nuovo Codice civile in certe provincie dove non esistevano più archivi, non venne più fatto alcun deposito.

Le stesse ragioni che hanno determinato la Camera a votare l'articolo precedente, militano perchè sia adottata la proposta da me fatta. Infatti due furono, a mio parere, le ragioni essenziali che determinarono la votazione dell'articolo precedente.

In primo luogo, che venisse l'atto conservato nella sua integrità, perchè la semplice registrazione indicava bensì il titolo dell'atto, ma non spiegava quali fossero i fatti contenuti nel medesimo, e ne potevano da ciò nascere gravissimi inconvenienti, e ne cito uno il quale ha potuto succedere con tutta frequenza. In un contratto, per esempio, di vendita di un tenimento, vi possono essere riserve non solamente di servitù, ma anche di diritti immobiliari, come nelle provincie ove esiste l'acqua, la riserva dell'acqua, che ha un valore grandissimo.

Ora, quando è registrata semplicemente la trasmissione di una proprietà immobiliare, l'esservi o no una riserva d'acqua cambia immensamente il valore stesso del contratto.

L'altra ragione che ha determinato la Camera ad accettare l'articolo precedente, credo consistesse in che vi potesse essere un controllo per parte dell'ufficio di verificaione.

Il controllo per tutti i contratti che si sono fatti dopo l'emanazione del Codice civile dove non esiste la legge sul notariato, parlo, ad esempio, delle antiche provincie, ove attualmente non vi era il deposito dell'atto nella sua integrità, non ha potuto effettuarsi.

Ora, la mia proposta tende unicamente a dar facoltà al Governo di provvedere, col regolamento che si deve fare anche in modo transitorio, a che questi atti vengano depositati negli archivi.

Quanto agli atti fatti antecedentemente, non si può opporre che la disposizione da me proposta possa incontrare l'ostacolo di un effetto retroattivo, perchè, o signori, i contratti stati già fatti hanno la loro efficacia in forza della legge in vigore.

Non si tratta qui di dare maggiore o minore efficacia agli atti, si tratta unicamente di provvedere alla custodia di questi atti fatti per copia; e siccome è una misura semplicemente transitoria, e si tratta di applicarla ad atti che hanno già avuto il loro effetto, così mi sembra consentaneo all'equità, che non siano aggravati gli interessati di spese, e per conseguenza siano le copie depositate in carta libera, anzichè in carta da bollo.

Nè credo che alla mia proposta possa esservi l'ostacolo che ha già notato l'onorevole commissario regio, quando si è parlato della votazione dell'articolo precedente, perchè è vero che per l'uniformità dei registri deve adottarsi piuttosto la carta bollata che abbia una data dimensione, che una carta di diversa forma, e può anche ammettersi la ragione da esso addotta nella discussione del precedente articolo, che non debba stabilirsi un precedente contrario agli interessi finanziari in materia di bollo; ma qui, siccome si tratta di atti che sono già stati fatti, e che devono adattarsi per un tratto intermedio, possono questi atti essere raccolti in registri a parte.

Vi è poi una considerazione che, secondo me, deve determinare la Camera ad adottare, per questo metodo transitorio, la carta libera; e si è, come ho già osservato, che si tratta di fatti compiuti, cioè di atti i quali hanno già avuto la loro esecuzione.

Io ritengo pertanto che, come complemento della deliberazione presa dalla Camera nell'articolo precedente, si possa, coll'adesione del commissario regio e della Commissione, adottare l'articolo da me proposto.

PRESIDENTE. Chiedo se l'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Ara sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti. Lo rileggo:

« Nel regolamento ad emanare, in forza dell'articolo precedente, sarà anche provveduto onde per quelle provincie in cui, dopo l'osservanza della legge 14 luglio 1866, non esisteva archivio destinato alla conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici o scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile.

« Tale deposito sarà fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice e senza altre spese. »

Parmi che queste ultime parole, e senza altre spese, non possano più stare dopo l'emendamento proposto nell'articolo precedente, che stabilisce una carta bollata di 25 centesimi.

ARA. Ho spiegato appunto la differenza che c'è tra la mia proposta e l'altra.

CASATI. Vorrei proporre una semplice variazione di dicitura in principio dell'articolo. Invece di regolamento *ad emanare*, propongo si dica: « regolamento da emanarsi. »

PRESIDENTE. Mi sembra che non ci potrebbero essere difficoltà ad ammettere questa piccola variazione, se il proponente l'accetta.

L'onorevole commissario regio ha nulla da dire su quest'articolo di aggiunta?

COMMISSARIO REGIO. Come articolo transitorio mi sembra che dovrebbe essere posto in fine della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio osserva che...

ARA. Per me crederei opportuno di votarlo subito, perchè è una conseguenza dell'articolo precedente; però non mi oppongo alla proposta dell'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. In tal caso si terrà conto di quest'articolo, e si porrà ai voti quando verranno in discussione le disposizioni transitorie.

Così resta esaurita la materia che riguarda il registro, e si rientra nella discussione del capitolo II, *Disposizioni relative al bollo*.

Prima di aprire questa discussione, annuncio alla Camera che, i deputati Righi, Sartoretti, Tenani e Arrigossi hanno presentato al Seggio una domanda d'interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri, sullo stato in cui trovansi presentemente le trattative iniziate fino dal 1867 fra il Governo italiano e l'Austria per definire tutte le vertenze relative ai compensi e rifusioni derivanti da fatti compiutisi sotto la dominazione austriaca nelle provincie venete e mantovana.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando accetta questa interpellanza.

MENABREA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri*. Le interpellanze, che intende dirigere l'onorevole deputato Righi riflettono più par-

ticolarmente il ministro delle finanze, il quale ha dovuto nominare una Commissione appunto per esaminare tutti i reclami che insorsero nelle provincie venete per cause militari. Per conseguenza io credo che sarà il mio collega che dovrà rispondere particolarmente alle interpellanze che sono provocate.

Io credo che queste potrebbero aver luogo dopo la discussione di questa legge, nei primi giorni della prossima settimana, martedì o mercoledì, come vorranno i signori interpellanti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si faranno dopo la discussione e votazione di questa legge.

La discussione, come osservava testè, è sul capitolo secondo relativo a modificazioni alla tassa del bollo. Darò lettura dell'articolo 19:

« Le tasse graduali di bollo stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 14 luglio 1866 sono per le cambiali ed altri effetti di commercio superiori a lire 1000 ridotte di un terzo.

« Dovranno farsi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall'articolo 16 della legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o ricognizione di debito dipendente da operazioni commerciali in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.

« Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevano una o molte firme nel regno, pagheranno la metà della tassa stabilita dalla legge, e come sopra ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno munite di marche che verranno annullate come quelle delle ricevute.

« Alle cambiali, biglietti, od altri atti mancanti del bollo, sarà applicato l'articolo 11 della presente legge. »

Quest'ultimo capoverso sarebbe annullato dalla Commissione, e credo d'accordo coll'onorevole commissario regio; cosicchè l'articolo sarebbe concepito senza l'ultimo comma.

Su quest'articolo si presentarono alcuni emendamenti. Il deputato Maurogò nato, al quale si è pure unito il deputato Fenzi, propone il seguente emendamento.

In primo luogo chiede che si tolgano dal primo inciso le parole: *superiore a lire 1000*; ed in secondo luogo propone che le tasse graduali di bollo per le cambiali siano fissate come segue:

Fino a lire 300	L. 0 15
Da lire 300 a 600	» 0 30
» 600 a 1000	» » 50
» 1000 a 2000	» 1 »
» 2000 a 3000	» 1 50

E così di seguito, ogni lire 1000, centesimi 50 di più.

L'onorevole Maurogónato ha facoltà di parlare per isvolgere questo suo emendamento.

MAUROGÓNATO. Noi dobbiam' prima di tutto applaudire la Commissione la quale rese con questo articolo 19 un nuovo omaggio al sistema delle tasse moderate, proponendo una riduzione di tariffa per quanto si riferisce al bollo delle cambiali.

Certamente nel giorno in cui la Commissione dei Dieciotto prendeva questa deliberazione, predominava nei suoi Consigli il genio del bene; per altro, se questa era la via retta e giusta, mi pare che la Commissione non sia andata tanto avanti quanto occorreva, e rispettosamente credo che bisognava fare un passo di più.

Ho adunque proposto due emendamenti che mi farò a sviluppare quanto più brevemente mi sia possibile.

Il primo consiste nel togliere dal primo comma dell'articolo 19 le parole *superiori a lire mille*.

Con questo primo comma la Commissione intendeva di ridurre di un terzo la tariffa del bollo delle cambiali, ma soltanto a favore di quelle cambiali il cui valore superasse le lire mille. Il motivo che ha indotto la Commissione a fare tale proposta è chiaramente spiegato nella relazione.

La Commissione aveva specialmente in vista il grande commercio bancario, il quale si lagnava grandemente della enormità della tariffa attuale, che era dell'uno e mezzo per mille, e che rendeva quasi impossibili le operazioni così dette di arbitraggio.

Infatti, tutti sanno che i banchieri ordinariamente si contentano di guadagnare un decimo od un ottavo per mille.

Naturalmente vorrebbero guadagnare, se potessero, molto di più, ma la concorrenza lo impedisce; però, siccome fanno affari per grandissime somme e sopra una grande scala, il guadagno anche di un decimo ha una notevole importanza.

Per questi motivi, la Commissione ha creduto di diminuire la tariffa delle cambiali per tutte le somme che superassero le lire mille, imperocchè comprendeva bene che, pesando troppo sul commercio bancario, si rendevano quasi impossibili gli affari, e ne conseguiva che il bollo veniva frodato, o gli affari non si facevano, per cui la tassa veniva in ogni maniera perduta.

Per altro, una volta che si ammette il principio di ribassare la tariffa, io non saprei comprendere con quale giustizia noi non vorremmo accordare il medesimo beneficio anche alle cambiali minori di lire 1000, le quali corrispondono agli affari che si fanno dal piccolo commercio.

Le cambiali di lire 1000, naturalmente sono quelle che sottoscrive il bottegaio che compra dal grossista; sono quelle che sottoscrive quegli che si presenta ad una fabbrica per comprare gli oggetti manufatti. È naturale che questi oggetti costano tanto più quanto è maggiore l'aggravio a cui è soggetto il documento del debito.

Noi abbiamo tutto l'interesse a fare in modo che si acquisti l'abitudine di dare alle carte di debito la forma cambiaria, non fosse altro per dar materia di lavoro alle molte Banche secondarie che noi desideriamo si costituiscano; poichè sono le cambiali che creano le Banche, e non già le Banche che creano le cambiali. Per conseguenza, è bene che ci siano molte cambiali, e perchè esse siano molte, bisogna non aggravarle con una tassa eccessiva. Una delle due: o ci sono poche cambiali di piccolo valore, ed allora bisognerà appunto rendere uguali le tariffe, perchè se ne facciamo di più; o ce ne sono molte, ed allora l'ingiustizia di un diverso trattamento sarebbe più grande. Sia dunque per l'una o per l'altra ragione, se ai banchieri vogliamo accordare questo vantaggio, dobbiamo accordare il medesimo favore al piccolo commercio e trattarlo egualmente. Se facessimo diversamente, si direbbe che noi vogliamo preferire i ricchi a danno, non dirò dei poveri, ma dei mediocri.

Credo che queste parole bastino a giustificare il primo mio emendamento.

Quanto al secondo, esso consiste in questo.

Io vorrei che la riduzione della tariffa pel bollo delle cambiali fosse maggiore di quella che propone la Commissione. Per spiegare la cosa con una formula molto chiara ed intelligibile a tutti, dirò che la tariffa attuale è l'uno e mezzo per mille, vale a dire ogni cambiale di lire 1000 deve pagare lire una e mezza.

Secondo la proposta della Commissione le cambiali inferiori a lire mille pagherebbero pure uno e mezzo per mille, quelle superiori a lire mille pagherebbero soltanto una lira.

La proposta mia è quella di far pagare a tutti indistintamente mezzo per mille. Questa non è una mia scoperta. È piuttosto il sistema adottato in Francia ed in Inghilterra. Che sia il sistema inglese, lo vedete dalla relazione nella quale si trovano le tabelle delle tariffe inglesi; che questo sia il sistema francese lo si può leggere nel Parieu, tomo III, pag. 175, dove sono riferite le disposizioni della legge 5 giugno 1850.

Credo che sarebbe inutile fare sfoggio di erudizione col citarvi le tariffe adottate in altri paesi; mi pare che l'esempio dell'Inghilterra e della Francia dovrebbe bastare.

L'onorevole Corsi rispondendo ieri all'onorevole Plutino ricordava con patriottica invidia i grandi prodotti che si ottengono da questa imposta nell'Inghilterra e nella Francia, e lodava giustamente il sistema dell'imposta inglese.

Logico com'è l'onorevole Corsi e professando, in fatto di economia politica, i principii più liberali, io ritengo che, per contraddire la mia proposta, non vorrà trovare oggi difettose quelle leggi che ieri egli tanto magnificava. (*ilarità*)

Nelle nostre provincie nelle quali sono ancora in vigore le tariffe austriache, ecco che cosa è avvenuto.

Per molti anni si pagava la tassa del mezzo per mille; successivamente la tariffa fu portata ai due terzi per mille, e finalmente, dopo la guerra, vi si aggiunse la solita addizionale del 25 per cento; ora adunque nelle nostre provincie si pagano 83 centesimi per mille, vale a dire circa la metà di 1 65 per mille, che corrispondono alla tariffa della legge attuale con più il decimo di guerra.

Secondo il sistema della Commissione noi pagheremo precisamente il doppio di quanto si pagava sotto l'Austria per tutte le cambiali al disotto di lire 1000, e per le altre si pagherebbero lire 1 10 invece di 83 centesimi ossia 27 centesimi per mille di più: e questa è una delle ragioni per le quali mi sono indotto a sostenere che bisogna ridurre le tariffe soltanto a 50 centesimi. La sperienza che ho acquistata mi assicura che nelle provincie venete ben più che una terza parte delle cambiali sfuggiva alla tassa, o vi erano applicati bolli insufficienti.

Per conseguenza io credo che, se con una tassa di 83 centesimi, l'erario perdeva gran parte dell'imposta, tanto più sarebbe frodata la tassa allorquando la portassimo a 1 10 per le cambiali superiori a lire 1000, e ad 1 65 per le cambiali inferiori a lire 1000. Anzi, a questo proposito, desidero di notare che, per quanto mi risulta da una lunga pratica, non vi è modo pel fisco di assicurarsi questa rendita, se non se facendo in modo che le cambiali, per quanto è possibile, sieno scritte su carta bollata. Il sistema delle marche da bollo dà luogo a moltissime frodi. Queste marche si adoperano più di una volta, ed inoltre non di rado avviene che il debitore consegna al creditore i bolli e gli dice: voi li applicherete sulla cambiale se sarà necessario; ma dopo che avrò pagata la cambiale medesima regolarmente, voi mi restituirate i bolli che vi lascio in deposito a vostra garanzia. Ciò non potrà avvenire quando le cambiali saranno scritte su carta bollata. Naturalmente vi sono alcuni casi nei quali l'uso della carta bollata riesce impossibile: per esempio, quando le tratte si fanno all'estero; ma io dico che, almeno ogni qual volta è possibile di prescrivere che la cambiale sia scritta su carta bollata, non bisogna allontanarsi da questo sistema. Io prevedo quello che mi risponderà il commissario regio, allorquando dovrà confutare le mie proposte. Egli mi dirà: non le ammetto, perchè voi mi fate perdere parecchi milioni. Supponiamo che egli creda di ottenere 10 milioni dalla tassa quale è proposta dalla Commissione; siccome la tassa da me proposta corrisponde soltanto alla metà, egli dirà: voi mi fate perdere 5 milioni. Se veramente questo fosse il risultamento della mia proposta (non dico la mia intenzione, perchè ciò non può suporsi), ma se veramente questo ne fosse il risultamento, io credo che mancherei al mio dovere; credo che tradirei l'interesse del paese. Ma io ho una convinzione perfettamente contraria; io credo che anzi, ribassando

la tassa, si guadagnerà di più, ed aggiungo che se anche si guadagnasse lo stesso, si avrebbe ottenuto questo vantaggio, che si sarebbero fatti maggiori affari, e sopra tutto si sarebbe diminuita la frode, dirò meglio, diminuita l'abitudine della frode. Ella è cosa troppo nota che in finanza 2 e 2 non fanno 4; ne abbiamo fatte a quest'ora bastanti esperienze. Noi abbiamo, per esempio, elevato il prezzo del tabacco, e il contrabbando è aumentato, il consumo diminuito; abbiamo cambiato i regolamenti del lotto, ed abbiamo dovuto ben presto ritornare al sistema primitivo. Noi abbiamo aumentato il prezzo delle lettere, e si scrive meno. Noi teniamo eccessivamente alto il dazio del caffè, e posso assicurarvi che la metà almeno del caffè che si consuma in Italia entra di contrabbando. Queste cose sono assai note, e di questi esperimenti *in anima vili* dovremmo averne fatti abbastanza.

L'onorevole Finali conosce queste cose quanto e meglio di me. Se così non fosse, egli non accetterebbe neppure la proposta della Commissione perchè, supposto che, ridotta la tassa a metà (tenendo l'esempio di prima), invece di 10 milioni se ne ritraessero soli 5, supposto che aumentando la tassa si ricavi di più, egli non ammetterebbe neppure il sistema della Commissione e vorrebbe conservare le tariffe attuali per ricavarne 15. Ma egli sa bene che non è aumentando le tasse che si aumenta l'introito, perciò egli aderisce al sistema della Commissione. Siamo dunque tutti d'accordo nel riconoscere che bisogna trovare quel tal limite giusto che non si dee varcare nè da una parte nè dall'altra. Se noi volessimo ribassare indeterminatamente le tasse, arriveremmo certamente al punto di ricavare ben poco; se di troppo volessimo aumentarle, ne ricaveremmo egualmente, per contrari motivi, pochissimo.

Il difficile adunque sta nel trovare il punto vero, che non si deve sorpassare nè in un senso nè nell'altro. Ma noi non abbiamo bisogno di affaticarci a ricercare questa incognita, quando vediamo che la Francia e l'Inghilterra l'hanno da tanto tempo trovata. Credo che, seguendo il sistema di quelle due grandi nazioni, non possiamo ingannarci.

A questo proposito debbo aggiungere che, nel congresso delle Camere di commercio del regno che ebbe luogo nel settembre scorso, la sezione incaricata di studiare questa materia, per organo del suo relatore Patrizio Rizzotti, che credo fosse rappresentante della Camera di commercio di Messina, fece al congresso una relazione molto notevole, dalla quale consta che alla quasi unanimità le Camere di commercio del regno avevano domandato la revisione di questa tariffa, allegando argomenti che sarebbe troppo tedioso il ripetervi, ma che provavano con evidenza aritmetica come questa tassa renda impossibile il commercio bancario.

Permettetemi soltanto di riportarvi queste sue pa-

role: « Mancano alla sezione dati statistici per dimostrare che l'aumento di questo dazio (intendeva di alludere alla tassa del bollo sulle cambiali) non ha forse corrisposto ne' suoi risultati all'idea che l'onorevole ministro d'allora si proponeva di ottenere, cioè un aumento di reddito; ma, comunque sia, è certo, che tutti quei dazi, che non sono sopportabili, danno sempre luogo a studiare il mezzo di eludere la legge. Nè è compito della sezione enumerare i diversi modi come la legge può essere elusa: basti solo l'accennare che questa tassa si paga pur troppo, e per intero, da quelle classi di commercianti che sono obbligati dalla loro piccola e limitata posizione sociale a dare le possibili cautele ai loro creditori, ed al contrario si sfugge da un'altra classe che trova tutta la fiducia nella sua rispettabilità individuale. Una tassa invece del mezzo per mille, com'era prima (che è quella che io propongo), bollandosi *gratis* le seconde, se accompagnate dalle prime, non obbligherebbe alcuno a non essere ossequente alla legge, per sopportare in questa proporzione quella tassa che ogni onesto cittadino ha il dovere di pagare; oltrechè nessuno per isfuggire una tassa equa diminuirebbe a se stesso le garanzie e le cautele che derivano da un atto in piena forma legale. »

Perciò quella sezione conchiudeva il suo rapporto nei seguenti termini:

« La sezione adunque raccomanda al Governo del Re:

« 1° Di ridurre la tassa del bollo sopra cambiali ed altri effetti commerciali al solo mezzo per mille, come era prima; bollandosi *gratis* le seconde se accompagnate dalle prime. »

A me piace ricordare in quest'occasione come l'onorevole nostro collega Villa Pernice, il quale è l'attuale presidente della Camera di commercio di Milano, pronunciava in quella seduta le seguenti parole:

« Credo che sia desiderio dei pratici del commercio bancario il ritorno all'antico sistema, e la conseguente riduzione della tassa a 50 centesimi. »

Ho inteso oggi con grandissima soddisfazione che il deputato Fenzi ha onorato del suo nome il mio emendamento. Questo nome è molto autorevole, non solamente perchè l'onorevole Fenzi è uomo molto intelligente di affari ed espertissimo, ma benanco perchè egli è il presidente della Camera di commercio di Firenze, ed era pure il presidente del Congresso delle Camere di commercio che ebbe luogo nel settembre scorso. In questo modo, col suo nome, egli dava per così dire l'autorità delle Camere di commercio del regno al mio emendamento.

Mi permetto poi di notare che, adottandosi questo emendamento, riescirebbe inutile il terzo comma dell'articolo 19, col quale la Commissione si rassegna ad avere solo la metà della tassa stabilita per legge per tutte le cambiali ed effetti di commercio pagabili all'estero; ben inteso che non posso fare a meno di no-

tare come ben poco l'erario potrà riscuotere da questa categoria di cambiali.

Bisogna che io aggiunga un'altra osservazione: secondo la proposta della Commissione, tutte le cambiali al di sotto di lire mille sono tariffate secondo una scala che cresce ad ogni cento lire.

Io ho creduto che fosse troppo minuziosa questa distinzione, e che fosse più utile all'erario il ridurla a tre sole classi, vale a dire far pagare sino a 300 lire, 15 centesimi; da lire 300 a 600, 30; da 600 a 1000, 50 centesimi. Se si crede più utile e più conveniente di stabilire ogni 100 lire un aumento di tassa, io non ho niente a dire in contrario. In questo caso sarebbero per 100 lire 5 centesimi, per 200, 10 centesimi, e così di seguito. Io aveva tentato colla mia proposta di portare qualche vantaggio all'erario, perchè più facilmente mi venisse consentito che le cambiali al di sotto di lire mille fossero tassate come tutte le altre, e non fossero maggiormente gravate.

Ricordiamoci, o signori, che noi abbiamo bisogno piuttosto che di creare imposte di fare che fruttino quelle che ci sono; che noi abbiamo bisogno di creare la ricchezza e la materia imponibile, e che se vogliamo che il commercio si sviluppi, dobbiamo tassarlo con moderazione.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio intende di esporre il suo avviso?

FINALI, commissario regio. Sissignore.

La tariffa proposta dall'onorevole Maurogò nato è l'identica tariffa che era nella legge del 21 aprile 1862; con questa sola differenza che mentre essa propone che le cambiali da lire 300 a 600 paghino 30 centesimi, la tariffa del 1862 dice che da 300 a 500 paghino 25 centesimi, e da 500 a 1000 centesimi 50. Nel resto sono due tariffe perfettamente identiche.

Osservo alla Camera che è appena un anno che si è creduto necessario di alzare le tariffe che erano stabilite nella legge del 21 aprile del 1862...

PLUTINO AGOSTINO. Avete fatto male.

FINALI, commissario regio. Lo deciderà la Camera: essa due anni fa credette il contrario.

La Commissione ha creduto che si fosse ecceduto la misura; lo stesso che avviene dell'arco, che se è troppo teso da una parte, per raddrizzarlo si torce troppo dall'altra, e quindi ha ribassato la tariffa e ha ridotto d'un terzo le tasse che erano state triplicate, ossia le ha semplicemente raddoppiate da quello che erano al 21 aprile 1862.

Domando alla Camera se in tanta vicinanza di tempo, mentre la modificazione della tariffa ha già dato un pregevole aumento di prodotto, crede di avere abbastanza esperienza...

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola.

FINALI, commissario regio... per poter tornare di nuovo al sistema stabilito dalla legge del 21 aprile 1862, che due anni fa fu stimato degno di riforma.

PLUTINO AGOSTINO. L'onorevole Corsi ieri diceva che la tassa sugli affari rende pochissimo in Italia. Ed è vero. Un gran concorso alla tassa degli affari porterebbe il movimento delle cambiali. Ora, o signori, è evidente, come vi diceva l'onorevole Maurogònato, che l'aver aggravato tanto fortemente l'imposta sulle cambiali ha prodotto l'arenamento degli affari. Quindi si spiega benissimo perchè la tassa sugli affari resti improduttiva. Io non credo dover aggiungere altro alle osservazioni tanto eloquentemente espостevi dall'onorevole Maurogònato, poichè egli vi ha già dimostrato come questa tassa è insopportabile pel commercio.

Il Governo viene ad esigere più d'una commissione di Banca per un'operazione che, per diritto di commissione, si paga l'1 o il 2 per cento, e nella quale il negoziante arrischia i suoi capitali per ottenere i quali deve scontare le cambiali col mezzo o un quarto per mille. Voi aggiungete un'imposta di bollo di cambiali più gravosa della negoziazione delle stesse, ed aggiungendo le assicurazioni marittime, e gli altri rischi e spese eventuali, fate diminuire le transazioni commerciali, e quindi le cambiali sulle quali volete aggravare sì onerosamente il diritto di bollo, il quale supera il compenso bancario.

Per conseguenza io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Maurogònato, e con tutti gli uomini pratici i quali anch'essi s'interessano della prosperità delle finanze dello Stato, per istabilire il ribasso della tassa da lui proposto: e son certo che il Governo in questo modo farà maggiori introiti di quelli che ha fatto sinora mantenendo la tassa gravosa per le cambiali.

Io non aggiungo altro.

CORSI, relatore. Io sono nella necessità di dichiarare all'onorevole Maurogònato che non posso accettare il suo emendamento.

Le ragioni che egli ha svolte, le trova anche nella mia relazione, e sono, in sostanza, quelle stesse che hanno indotto la Commissione a ridurre d'un terzo le tasse sopra le cambiali. Nessuno contrasta il principio che la mitezza delle tasse ne aumenta il reddito, ma questo principio (si è detto pur tante volte) ha un limite, varcato il quale, si arriva all'assurdo.

Ora, tutta la questione sta nel sapere se il limite, al quale si è fermata la Commissione, sia tale da garantire l'incasso opportuno, equo all'erario.

L'onorevole Plutino diceva, credo anche con inesattezza dal suo punto di vista, che negli affari bancari si guadagna l'uno o il 2 per cento per commissione, e che la tassa proposta superava anche quello che si guadagna...

PLUTINO AGOSTINO. Fu un errore.

CORSI, relatore... colla commissione.

Io prego l'onorevole Plutino di riflettere che il guadagno l'uno per cento equivale al guadagnare il 10

per mille, e che la tassa imposta è dell'uno per mille, cioè un decimo di quanto si guadagna.

Vero è che, come io diceva, l'onorevole Plutino non è stato esatto neppure in favore delle proprie idee, perchè non credo che nel commercio bancario si possa guadagnare il due per cento: se vi è qualche paese dove si prenda il due per cento, oltre al frutto di commissione, è qualche cosa che si avvicina all'usura, e le commissioni ordinarie sono molto più miti; ma comunque miti, sono del quattro per cento, nè è già vero che con una tassa di bollo dell'uno per mille si assorba la commissione che guadagna il banchiere.

Farei anche osservare all'onorevole Maurogònato che qui dobbiamo fare una transazione tra la legge esistente ed i termini di tassa più miti.

Ora, la legge esistente era di un bollo del valore di uno e mezzo per mille; egli vorrebbe portarlo solo a cinquanta centesimi, riducendolo al terzo.

La transazione, come vede, è troppo brusca; egli potrebbe contentarsi della riduzione di un terzo fatta dalla Commissione; e quando, acquistata un po' d'esperienza, e mutate le condizioni generali dell'erario, queste ci diano abbastanza quiete per lasciare che anche le leggi da noi fatte funzionino, e possano applicarsi tranquillamente, allora, se si vedrà che anche questa riduzione è piccola, potremo in progresso farla più grande.

Non credo poi che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Maurogònato, anche perchè la legge del 1866 ha una gradualità molto estesa fra le varie frazioni delle migliaia sulle cambiali.

L'onorevole Maurogònato vorrebbe togliere questa gradualità; vorrebbe rimpiccolirla, riducendola soltanto alle tre gradualità sopra mille che avea nella legge del 1862.

Ora, io rammento benissimo che, quando si trattò della legge del 1866, quantunque non discussa veramente nella Camera, però, discorrendone con le persone competenti, si faceva osservare come questa piccola gradualità riusciva troppo onerosa alle piccole cambiali; per modo d'esempio, l'onorevole Maurogònato tassa le cambiali di 100 lire a 15 centesimi, comprendendole nella prima categoria fino alle lire 300, e siccome le cambiali si rinnovano ogni tre mesi, moltiplicando i 15 centesimi per quattro, si può calcolare che una cambiale di 100 lire verrebbe a pagare annualmente 60 centesimi.

Vede dunque la Camera come appunto il piccolo commercio da questa poca gradualità delle frazioni sotto le lire 1000 rimane troppo gravato; quindi io trovo molto più opportuno mantenere la gradualità che fu stabilita nella legge del 1866, respingendo l'emendamento dell'onorevole Maurogònato.

MAUROGÒNATO. Non ho bisogno di ritornare sugli argomenti che ho già alla mano, e che ho già discusso.

Siamo perfettamente d'accordo che la tariffa da me proposta è analoga press'a poco a quella che esisteva nel 1862; io propongo appunto di rimetterla in attività, perchè quella era la buona.

Ho detto perchè fosse la buona. Lo prova l'esempio dell'Inghilterra, lo prova l'esempio della Francia, lo prova il voto unanime di tutte le Camere di commercio convocate a Firenze pochi mesi fa. Dunque non abbiamo più bisogno di esaminare se il ribasso sia soverchio o no; io dico che questa è la tariffa giusta, e che, tassando di più, si raccoglierà meno. Io non posso provarlo materialmente, la è questione di sistema. Oserai quasi dire, la è questione di fede.

Quanto poi all'eccezione relativamente alla gradazione della tariffa al di sotto di mille lire, mi duole che l'onorevole Corsi non mi abbia perfettamente compreso.

Ho detto che proponevo quella classificazione per ottenere con minore difficoltà il consenso della Commissione e del commissario regio al mio primo emendamento che tendeva a non fare alcuna distinzione tra le cambiali inferiori a lire 1000 e quelle superiori. Siccome la mia prima proposta riusciva più utile alla finanza, credevo in questo modo di ottenere più facilmente su quel punto la loro adesione. Però ho soggiunto che se si credeva più opportuno di aumentare il bollo per ogni centinaio di lire, come prescriveva l'antica legge, io non avevo niente in contrario, perchè trovavo questo sistema giustissimo e più conforme a' miei principii.

Perciò, se ciò meglio gradisce all'onorevole Corsi io sono dispostissimo a modificare il mio emendamento in questo senso, che cioè le cambiali fino a 100 lire paghino cinque centesimi, fino a 200 dieci centesimi, fino a 300 quindici, e così di seguito, vale a dire sempre il mezzo per mille tanto per le cambiali inferiori alle lire 1000, quanto per le cambiali superiori a questa somma.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Maurogònato, il quale consiste nel togliere dal primo inciso le parole *superiore a lire 1000*, e nel proporre che le tasse graduali di bollo per le cambiali sieno fissate come segue:

« Fino a lire 100	L.	»	05
« Da lire 100 a 200	»	»	10
« Da lire 200 a 300	»	»	15
« Da lire 300 a 600	»	»	30
« Da lire 600 a 1000	»	»	50
« Da lire 1000 a 2000	»	1	»
« Da lire 2000 a 3000	»	1	50

e così di seguito, ogni lire 1000, centesimi 50 di più. »

Metto ai voti quest'emendamento.

(Dopo doppia prova e controprova l'emendamento è adottato.)

Il presidente legge l'articolo 19.

CORSI, relatore. Ben inteso che debba essere riformato nella dicitura a seconda dell'emendamento.

PRESIDENTE. Questo è inteso.

Chi approva l'articolo 19 coll'emendamento Maurogònato è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 20. Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisorii che definitivi, sia nominativi che al portatore, eccettuate le lettere di cambio, i biglietti all'ordine in denaro o in derrate, i titoli del debito pubblico dello Stato e i buoni del tesoro, è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della legge sul bollo colla riduzione di cui nell'articolo 19 della presente legge.

« La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultante dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

« Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'articolo 10 di detta legge sul bollo.

« I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale saranno valutati in base alla dichiarazione delle società, istituti di credito, provincie, comuni, stabilimenti ed altre amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore. »

CANCELLIERI Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo vi sarebbe un emendamento dell'onorevole Zuradelli.

Non essendo egli presente, se nessun altro sorge a riprenderlo, s'intende abbandonato dall'autore.

La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Desidero sapere dalla Commissione quale sarebbe il metodo per fare sì che fosse constatato in altro modo il valore dei titoli per parte degli agenti finanziari.

L'ultimo comma di quest'articolo dice:

« I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale saranno valutati in base alla dichiarazione delle società, istituti di credito, provincie, comuni, stabilimenti ed altre amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore. »

Desidererei sapere adunque come nella pratica s'intenda l'applicazione della riserva scritta in fine dell'articolo, o, in altri termini, se s'intende costituire arbitri gli agenti finanziari nel determinare il valore con altri mezzi che non fossero quelli specificati nella legge, e se il diritto dei privati soggetti a questa tassa debba essere lasciato alla discrezione degli agenti finanziari.

CORSI, relatore. La spiegazione che esige l'onorevole

Si intende che, secondo il concetto dell'articolo, il valor medio dei titoli che circolano si stabilisce coi listini di Borsa.

Quanto alla difficoltà di dare un prezzo medio a questi titoli stati in circolazione durante l'anno, bisognava trovare il mezzo di constatarne il valore reale, non potendosi *a priori*, senza danno dei contribuenti, fare che i titoli, i quali dentro l'anno non erano stati negoziati, fossero al valor nominale. Poteva esser benissimo che la ragione principale della loro non negoziazione dipendesse dal discredito assoluto nel quale si trovavano. Per stabilire quindi il valore commerciale di questi titoli fu convenuto di sentir le denunce fatte dalle società o istituti di credito che gli avevano emessi. Ma queste dichiarazioni, intende l'onorevole Cancellieri, per dei titoli che non sono stati in circolazione, sono puramente facoltative ed ideali.

La società stessa, quando i suoi valori non sono stati sul mercato, non può dire quanto costino; dunque non è che congetturale la denuncia che può fare; può quindi avvenire che gli agenti finanziari la trovassero bassa oltre il dovere, ed ecco la necessità di lasciare d'altronde all'agente finanziario il diritto di non accettare ciecamente questa denuncia, ma di raccogliere anche altre prove, altri dati da contrapporre a quelli dei rappresentanti delle società, e di dibattere in contraddittorio con essi il vero prezzo del titolo non stato in negoziazione durante l'anno. Questo è il concetto dell'articolo, il quale non lascia arbitrio immoderato agli agenti finanziari, ma non lascia neppure al contribuente quello di dare ai titoli il prezzo che gli piace. Mette le parti in presenza e lascia che tutte e due dichiarino rispettivamente le ragioni con cui credono sostenere piuttosto un dato che l'altro sopra la determinazione di questo prezzo.

CANCELLIERI. Ho sentito le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore e ne lo ringrazio. Però mi resta a sapere chi è che deve giudicare nelle contestazioni tra le parti che fanno la denuncia e gli agenti del fisco che troveranno questa denuncia non esatta. Bisogna che ci sia un terzo, il quale giudichi su questa divergenza di vedute.

Abbiamo un caso analogo nella legge per la tassa sulla ricchezza mobile. La parte fa la denuncia, e l'agente delle tasse ha il diritto di contraddirla, giovandosi di quegli altri elementi che preferisce per determinare meglio la rendita tassabile; ma, infine, c'è una Commissione che giudica nella divergenza delle parti, cioè sui reclami dei contribuenti e dell'agente delle tasse. Frattanto nel caso dell'articolo in discussione non vedo che ci sia Commissione alcuna che possa dirimere la controversia e benchè non sia partigiano, ma oppositore di questa legge, amerei nondimeno che la Commissione si preoccupasse di questo punto e ci dicesse innanzi a chi staranno le parti l'una contro l'altra, e chi giudicherà definitivamente.

Non posso ammettere che dovesse giudicare l'agente stesso della finanza, il quale in tal caso sarebbe giudice e parte. Lascio considerare alla Camera se fosse ciò conveniente e giusto. In ogni modo gioverà una migliore spiegazione della Commissione proponente.

CORSI, relatore. Anche questo secondo dubbio dell'onorevole Cancellieri può facilmente eliminarsi; basterà ch'egli si faccia, come certe si sarà già fatto, una idea chiara di questa disposizione.

L'articolo 20 contiene il principio che i titoli in circolazione subendo necessariamente una quantità di passaggi i quali non possono, come tutti gli altri trasferimenti di beni mobili, essere colpiti dalla tassa, si stabilisce un sistema particolare onde potere ottenere una tassa dei loro trapassi: questo è il principio dell'articolo 20, col quale s'indica che le disposizioni di quest'articolo non sono diverse da quelle della legge sopra il registro circa i diversi trapassi di proprietà.

Ora, in ogni altro trapasso di proprietà, finchè le parti non vanno d'accordo, è certo l'agente finanziario che è giudice e che ha il diritto di dire: se volete che vi registri l'atto, voglio questa tassa: se la credete esorbitante, ricorrete ai tribunali ordinari e fatela diminuire.

Lo stesso accade nel caso attuale; se alla fine dell'anno l'agente finanziario non si trova d'accordo con questa società eccezionale che non ha avuto i titoli in circolazione, egli dichiarerà quanto crede dover valutare questi titoli, e intanto farà pagare: se la società si troverà lesa, ricorrerà ai tribunali.

Mi pare quindi superfluo lo stabilire disposizioni speciali per questa tassa, la quale non fa che parte della legge generale della tassa di registro e bollo.

CANCELLIERI. Resto soddisfatto di queste ultime spiegazioni, e ne prendo atto perchè si sappia nella esecuzione dell'articolo in discussione, che trovandosi in contraddizione le parti cogli agenti della finanza, si ha ricorso ai tribunali ordinari.

PRESIDENTE. Devo osservare che a quest'articolo 20 la Commissione, d'accordo col ministro, ha introdotto un lieve emendamento; dopo la parola « eccettuate » invece di dire: « le lettere di cambio, i biglietti all'ordine in danaro o in derrate, » si sostituirebbero queste parole: « eccettuate i biglietti e recapiti indicati agli articoli 17 e 19 della presente legge. »

Vi sarebbe pure un altro emendamento stato qualificato come aggiunta, proposto dai deputati Vacchelli e Cadolini, che consisterebbe nel mettere pure dopo la parola « eccettuate » le seguenti: « le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento. »

Onorevole Vacchelli, intende di esporre i motivi di questo suo emendamento?

VACCHELLI. L'onorevole commissario regio si è dichiarato proclive ad accettare questo nostro emenda-

mento, e quindi io non ho difficoltà a rinunciare di svilupparlo, qualora anche l'onorevole relatore della Commissione credesse di accettarlo.

FINALI, *commissario regio*. Ieri all'onorevole Vacchelli dichiarai che l'emendamento proposto da lui e dall'onorevole Cadolini poteva forse accettarsi, ma con qualche temperamento. Considerata bene la proposta, debbo dichiarare che bisognerebbe mettere una limitazione, non solo per il valore nominale di ogni azione, ma eziandio pel valore complessivo di tutte le azioni emesse, in corrispondenza a quanto fu ieri stabilito per le tasse di registro.

VACCHELLI. Non potrei accettare questa limitazione, e prego l'onorevole presidente a permettermi di esporre brevemente le mie idee.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VACCHELLI. La nostra proposta ha lo scopo di esentare da questa tassa le piccole azioni delle società popolari; poche parole mi basteranno per darne le ragioni.

Nell'articolo in discussione ci proponiamo d'imporre una tassa di circolazione sulle azioni e sui titoli commerciali in genere, la quale corrisponda alle imposte che si pagano sui trapassi dei beni mobili ed immobili, secondo la legge di registro. La Commissione vuole che questa tassa non si liquidi sui trasferimenti effettivi, ma sui trapassi presunti, e ciò per rendere efficace quest'imposta che, altrimenti, in molti casi non si potrebbe esigere.

Però non bisogna mai perdere di vista che questa tassa si propone di colpire il fatto dei trapassi e che non vuole presumerne dove non ce ne sono; e appunto noi chiediamo che siano esentate le piccole azioni delle Banche popolari, perchè in tali azioni i trasferimenti da persona a persona ben di rado si verificano.

Le altre società anonime sono essenzialmente una associazione di capitali; invece le società cooperative sono principalmente una riunione di persone. Chi possiede un'azione d'una società anonima tiene un valore che facilmente cede, se gli è offerto un prezzo conveniente; chi è socio e possiede un'azione d'una società popolare ha in essa il titolo della sua partecipazione personale alla società, dalla quale, oltre alla quota degli utili, aspetta altri vantaggi che non provengono direttamente dall'azione, ma a cui l'azione serve di mezzo. Alle altre società anonime non importa che l'azionista sia piuttosto Tizio che Sempronio, e quindi lasciano agevole il trapasso delle azioni. Alle società popolari invece preme di esaminare le qualità delle persone che cercano di farne parte, perchè vi debbono esercitare un'azione personale, e così si preoccupano di sapere quali sono quelli che escono dalle società, perchè la vita economica della società è strettamente unita alla persona dei soci con vincoli di diversa natura.

Per queste speciali condizioni negli statuti delle società popolari o si proibiscono assolutamente i trapassi, oppure si permettono sotto molte cautele e condizioni; di modo che in esse i trasferimenti delle azioni succedono in misura limitatissima, e quindi l'imposta che si vorrebbe applicare ai loro trapassi, presunti in larga quantità, riescirebbe grave ed ingiusta.

Permettetemi un esempio. Una di queste società popolari con mille azioni del consueto valore di lire cinquanta dovrebbe pagare, secondo l'articolo che esaminiamo, annue lire centocinquanta; mentre i trapassi delle sue azioni, come sanno quanti intimamente le conoscono, raggiungerebbero appena l'uno per cento, e quindi un valore di lire cinquecento sopra il quale le 150 lire di tassa corrisponderebbero all'enorme misura del 30 per cento.

Si potrebbe forse osservare che, se la tassa è grave, si può diminuirla: ma le risultanze che vi ho accennate ben facilmente persuadono che bisognerebbe ridurla in così stretti confini, da riescire affatto insignificante.

D'altronde, noi non domandiamo che i trasferimenti delle azioni di queste società abbiano ad essere esenti da tassa. Quando avviene un trapasso nelle azioni, quasi tutte queste associazioni ritirano il titolo che vi era prima e ne emettono un altro con un nuovo bollo da centesimi cinquanta, che sono ben poca cosa per azioni di migliaia di lire, ma per azioni da 50 lire corrispondono ad una tassa abbastanza ragguardevole. Di più io credo che questi trapassi sieno soggetti all'ordinaria imposta di trasferimento sulle cose mobili.

Voi sapete che nel Codice di commercio è detto che le azioni nominative delle società anonime non possono trasferirsi da uno ad un altro, senza che se ne faccia la dichiarazione nei libri che sono tenuti dalla società; e si deve pertanto redigere una scrittura del trapasso, la quale è soggetta alla tassa ordinaria di registro pel trasferimento dei beni mobili, tassa grave, ma che pure non riesce grandemente onerosa alla società per la ragione semplicissima che la sua applicazione si verifica di rado.

Vedete dunque che queste azioni non sfuggono alle tasse. Io domando soltanto che non si presumano per loro dei trapassi che infatti non esistono.

Nessuno penserà che da questa nostra proposta possa venirne una considerevole diminuzione d'introiti all'erario, poichè pur troppo sappiamo che le società cooperative sono ancora poco diffuse in Italia, ma pure questa tassa, di nessuna importanza pel Governo, sarebbe relativamente grave assai per queste società.

Esse non sorgono raccogliendo dei capitali che già esistono; voi sapete benissimo che si formano quasi dal nulla: sono i piccoli risparmi che le costituiscono.

Ma consideriamole quando hanno superato il primo stadio, quando, grazie alla prestazione gratuita di

quelli che se ne fecero promotori, varcarono le prime difficoltà d'impianto; consideriamole con un capitale di 100 mila lire.

Arrivate a questo punto, credete voi che la loro via sia facile? No certo. Sulle prestazioni gratuite si può far calcolo sino ad un certo punto. In una società che svolgendosi è giunta a tal grado da avere bisogno di una amministrazione che giornalmente provveda ai suoi interessi, le spese di amministrazione diventano importanti e ci vogliono due o tre mila lire fra personale ed altre piccole spese, è impossibile spendere di meno.

Ora, sugli utili di un capitale di 100 mila lire, due o tre mila lire sono una somma molto ragguardevole.

Io non mi diffonderò, o signori, ad indicarvi i titoli per i quali le società cooperative meritano le vostre sollecitudini, perchè credo che da tutte le parti della Camera si convenga in questo.

Voglio limitarmi ad una sola osservazione. Queste società sorgono fra le classi più numerose del popolo. Come le tasse a larga base, se anche tenui, producono grosse somme a vantaggio dello Stato, così queste istituzioni, quantunque modeste, diffondendosi un po' per volta in seno a tutto il popolo italiano, apporteranno grandi vantaggi.

Esse trovano già grande concorso di forze nel paese, tanto che alcune, nate ieri, le vediamo già cresciute in modo meraviglioso; di modo che, per parte mia, non credo troppo ardito lo sperare da loro quegli aiuti al nostro risorgimento economico che da maggiori istituzioni abbiamo aspettato invano.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato Morpurgo.

MORPURGO. Siccome credo che l'onorevole Briganti-Bellini Bellino parlerà in un senso opposto, così io gli cederei la parola, riservandomi di combattere le sue osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Briganti-Bellini Bellino ha facoltà di parlare.

BRIGANTI-BELLINI B. In sostanza l'onorevole Vacchelli domanda un privilegio per certe società, dalle quali egli si promette non solamente un grandissimo vantaggio pel paese, ma finanche un vero risorgimento delle nostre finanze.

La questione prende delle proporzioni abbastanza gravi, ed ove le speranze così vivaci dell'onorevole Vacchelli si dovessero verificare, bisognerebbe unanimemente votare il suo emendamento. Ma dall'altra parte mi sembra che la Camera ed il Governo dovrebbero considerare se all'ombra di queste istituzioni filantropiche non ne potessero sorgere delle altre le quali...

CADOLINI. Chiedo di parlare.

BRIGANTI-BELLINI B. delle altre, le quali, prendendo il nome, potessero essere di natura differente da quelle che l'onorevole Vacchelli testè encomiava.

Ora, se le banche popolari fossero istituite per legge, se avessero dei particolari statuti, dai quali non si potessero allontanare, io comprendo che si potrebbe discutere se esenti o no debbano essere dalla tassa; ma se, per esempio, una società anonima che si fondasse come stabilimento di credito, prendesse il nome di *Banca popolare*, dovremmo noi accordare il privilegio e l'esenzione ad un semplice nome?

Quindi in queste proposizioni vi sono tutti quei pericoli che non vanno mai disgiunti dai privilegi quando si apre loro la via.

Io non vorrei privilegi per nessuno, quelli che esistevano sono stati aboliti, e non vedo ragione perchè, chiusa loro una porta, si voglia che rientrino per altra, comunque questa abbia un colore differente.

L'onorevole Vacchelli aggiungeva che domandava un'esenzione solamente temporanea, affinchè queste società sul loro nascere potessero svilupparsi e non essere inceppate dalle tasse di cui altre società già cresciute potevano sopportare il peso.

Egli diceva poi sul fine del suo discorso, che queste società, nate ieri, hanno preso oggi un grandissimo sviluppo e che portano dei frutti eccellenti; un'altra ragione che egli dava, era che quegli azionisti non tanto valutano quella parte d'utile che possono fra loro dividere, ma precisamente e più specialmente partecipano all'utile che la società loro dà, e di questi utili sono solamente gli azionisti fatti partecipi.

Aggiungeva egli altresì che coteste associazioni, anzichè il lucro, hanno per scopo il benessere delle classi popolari; che, a differenza delle altre società anonime, tengono un conto particolare delle qualità delle persone che ne fanno parte, e che quindi dette società non possono, a rigore di logica, ritenersi come *anonime*.

Se non sono anonime, io ammetto che debbano avere un trattamento differente di quelle che lo sono. Ma ciò appunto mi conferma nel credere che la Camera deve andare a rilento nell'accordare simili privilegi ed esenzioni, finchè non si sia ben definito il carattere di queste Banche popolari dal punto di vista legale; sono esse società anonime o non lo sono, o sono piuttosto degli istituti di credito che delle opere di beneficenza?

Ma io pure lo comprendo, se fossero opere di beneficenza, che debbano andar esenti, e debbano essere comprese piuttosto sotto altre disposizioni che le leggi nostre già contemplan per istituti differenti.

Io conchiudo con dire che a me pare che l'accordare un privilegio sia cosa grave, e l'accordarlo in termini così indefiniti come porta l'emendamento dell'onorevole Vacchelli sia cosa pericolosa; per conseguenza io sarei d'avviso che la Camera respingesse detto emendamento, rimanendo al suo proponente la facoltà di mettersi d'accordo col Governo, o di ricorrere anche semplicemente all'iniziativa parlamentare per definire

con un progetto di legge la natura, e stabilire il trattamento che dovrebbero avere queste istituzioni.

VACCHELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo ha facoltà di parlare.

MORPURGO. L'onorevole Briganti-Bellini si adombra dei privilegi.

Io credo che quando si parlasse di privilegi, di monopoli, di favori esclusivi che si volessero accordare, noi saremmo tutti d'accordo con lui. Ora trattasi di esaminare, specialmente in questa occasione, se l'esenzione chiesta a favore delle Banche popolari dal nostro collega Vacchelli sia un vero privilegio.

Io mi permetto di osservare all'onorevole Briganti-Bellini che queste istituzioni hanno una natura tutt'altro che speciale. La scienza ha già trovato per esse un nome, esse prendono il nome generale di *associazioni cooperative*, e ancora prima che questa denominazione venisse loro data, erano comprese sotto la designazione generale di istituzioni di previdenza. Queste stesse parole indicano già l'alta importanza di queste istituzioni; sono associazioni nelle quali i proletari, quelli specialmente che ricavano la loro sussistenza dal lavoro, si uniscono, e ritraggono mezzi a migliorare, non solo le condizioni materiali, ma altresì a rialzare la propria dignità. Io non ho bisogno di ricordare all'onorevole Briganti-Bellini che in Italia, non solo, e negli esperimenti specialmente delle Banche mutue popolari nelle provincie lombarde, ma in altri Stati ancora queste associazioni presero uno sviluppo così grande, così vigoroso da meritare che i poteri dello Stato le disciplinassero con speciali legislazioni.

Mi basta citare la Prussia la quale, per opera specialmente del fondatore di queste istituzioni, Schulze Delitzsch, che è ad un tempo uno dei più strenui difensori delle istituzioni costituzionali nel Parlamento prussiano, ha una legislazione speciale per queste Banche, legislazione che non mira certamente a riconoscere in esse il diritto ad un privilegio, ma mira a tutelarne lo sviluppo secondo la natura dei rapporti che queste associazioni fanno nascere.

Così dicasi del Belgio. Ignoro, a vero dire, se nel Belgio ci sia pure una legge speciale, so bensì che queste associazioni ebbero in quel paese un largo sviluppo, prendendo il nome di associazioni o di *unioni di credito*. Ma, signori, la Francia stessa, e persino un paese il quale non ha certo uno sviluppo economico quale ha l'Italia, il Portogallo, ha avuto bisogno di creare una legislazione speciale per queste Banche...

BRIGANTI-BELLINI B. Facciamo lo stesso anche noi.

MORPURGO. L'onorevole Bellini m'interrompe amichevolmente dicendo: facciamo anche noi lo stesso. Io sono perfettamente d'accordo con lui; traggo anzi partito dall'occasione ch'egli mi porge per pregare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio

di volersi preoccupare di questi interessi che io giudico importantissimi. Recentemente, signori, giacchè nel nostro paese certe esperienze che credonsi e diconsi di minore portata non si curano troppo, recentemente, dico, il sindacato degli istituti di credito ha preso contro queste istituzioni una misura che io disapproverò con tutta franchezza.

Egli ha proibito a queste istituzioni di ricevere depositi dai terzi. Ora, io credo che questa disposizione, emanata da un tale ufficio, sia ad un tempo un'ingiustizia ed un errore. Dico che è un errore, perchè non si può dire che esca dalla natura delle associazioni mutue il prendere depositi dai terzi. Dico inoltre che è un'ingiustizia, perchè società le quali vivono all'ombra di statuti approvati dal Governo, società le quali possiedono statuti (e parlo specialmente delle Banche mutue lombarde, di cui conosco la sana organizzazione) abbastanza perfezionati, statuti che si modellano con quelli delle associazioni germaniche, queste società debbono avere almeno quegli stessi diritti che hanno tutti i privati. Ora, se è vero, e nessuno può disconoscerlo, che queste associazioni facciano molto bene, perchè prestano il danaro a condizioni non usuarie, specialmente a quelli che seppero mostrarsi degni del prestito, io credo che sia un errore, e che sia opera non buona il restringere le loro operazioni al capitale che esse potevano accumulare soltanto mediante le loro azioni, impedendo, cioè, ad esse di vivere di fiducia, e di ricevere per tal modo tali sussidi che prestano loro la possibilità di allargare le proprie operazioni.

Ma io domando perdono alla Camera se un'interruzione mi ha fatto allontanare dall'argomento che ora si discute.

In sostanza, e per concludere, giacchè io credo che la Camera non vorrà fare una larga discussione su questa materia, io credo che privilegio ingiusto certamente non vi sia; io credo che specialmente oggidì, ed in occasione di leggi le quali vengono in seguito all'imposta sul macinato, nessuno biasimerà quei provvedimenti che la Camera stanziasse onde giovare, non già al popolo che schiamazza, ma al popolo che lavora.

Ora, se noi non abbiamo fatto qualche cosa fino adesso, io approvo altamente l'emendamento presentato dall'onorevole Vacchelli, e confido che la Camera sarà conseguente anche alla deliberazione che ha presa ieri, approvando un articolo aggiuntivo che io ho presentato in unione ai miei colleghi Torrigiani ed altri.

Osserverò soltanto, e credo che forse l'onorevole Vacchelli si accomoderà con questa specie di transazione, osserverò che la Commissione vorrebbe conciliare il suo proponimento colle obiezioni presentate dall'onorevole Briganti-Bellini.

Egli diceva: ricordatevi che c'è il pericolo che molti di questi istituti, sotto il nome di *popolari*, vogliano in questo modo deludere le giuste esigenze dell'erario,

Ora, la Commissione avrebbe trovato un temperamento il quale consisterebbe nell'introdurre quelle stesse limitazioni che furono introdotte ieri nell'articolo aggiuntivo votato dalla Camera, e che era già stato accettato dal Governo. In guisa che l'onorevole relatore, dal quale ho l'incarico di far conoscere questa modificazione, avrebbe formulato in questo modo un sotto-emendamento all'emendamento Vacchelli: « Le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative, qualificate nell'articolo 17, e finché il capitale loro effettivo non superi le lire 30,000. »

La Camera ricorderà inoltre che ieri, nell'articolo nostro aggiuntivo si diceva che quel favore era accordato soltanto a quelle associazioni che si reggono colle discipline della mutualità.

Io credo che in questo modo i pericoli fatti intravedere dall'onorevole Briganti-Bellini più non esistano. Prego quindi la Camera di accettare con questa modificazione l'emendamento presentato dall'onorevole Vacchelli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vacchelli e Cadolini accetterebbero questo sotto-emendamento? Se accettano, si passerebbe senz'altro ai voti.

VACCHELLI. Sarò brevissimo, come consiglia l'ora tarda e non abuserò della pazienza della Camera, ma bisogna che dica perchè non posso accettare questa limitazione, la quale già sul principio di questa discussione mi era stata proposta dall'onorevole commissario regio.

All'onorevole Briganti-Bellini rispose già, e benissimo, il deputato Morpurgo, onde poco a me resterebbe da aggiungere. Certo mi pare non sia necessario spendere parole per chiarire la natura delle società cooperative che ormai si estendono a tutta Europa. Venne opposto, parmi, dallo stesso Briganti-Bellini che, approvando la nostra proposta, si correrebbe il pericolo che altre società si ammantassero del nome di cooperative, e così deludessero la legge.

Ma, signori, le società anonime sono approvate per decreto reale, e quindi il Governo non emetterà senza dubbio il decreto di approvazione, in cui una società sia qualificata per cooperativa, se questa non ha tutti quegli estremi di mutualità, di norme, ecc., che ne determinano il carattere.

Poi notate che abbiamo proposto di esentare le azioni nominative delle Banche popolari del valor nominale non superiore a lire cento.

Sono soltanto le società cooperative che hanno delle azioni nominative di lire cento. Le altre società che emettono azioni di questa somma, lo fanno per mobilitare grandemente i loro capitali. Ora, se queste azioni fossero nominative, non potrebbero circolare con eguale facilità; sicchè loro conviene assai più pagare la tassa di 15 centesimi che non avere il danno di una minore mobilitazione dei loro capitali. Ciò poi che mi preme soprattutto di far avvertire alla Camera per

riconduurre la questione sul vero suo terreno, si è che non abbiamo mai pensato di chiedere un privilegio.

Noi non domandiamo che le azioni delle Banche popolari siano esentate dalla tassa; vogliamo soltanto che l'imposta sui trapassi delle loro azioni, invece di esser pagata sotto forma di tassa di circolazione, lo sia nello stesso modo stabilito per tutti gli altri trapassi dei beni mobili, notando che le società popolari non possono sfuggire alle ricerche del fisco perchè le loro azioni non si trasferiscono senza dichiarazioni nei libri della società; e gli agenti governativi possono esaminarli quante volte vogliono, ed accertarsi che tutte le dichiarazioni di trapasso siano regolarmente registrate.

Non chiedendo un favore, ma giustizia, non possiamo accontentarci di vedere accolta la nostra proposta soltanto per alcune società, e ci rimettiamo al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. In tal caso metto ai voti il sotto-emendamento e poi l'emendamento.

CORSI, relatore. Domanderei la parola per fare una breve osservazione.

Io credo che questo emendamento non possa votarsi, malgrado l'insistenza dell'onorevole Vacchelli, senza che la Camera non ne capisca tutta la portata.

Signori, bisogna farsi una idea chiara di quello che è stato chiesto, sia nell'emendamento dell'articolo 17, sia nell'emendamento attuale e di quello che si è inteso e concertato.

Io sono ben lontano dal disconoscere il vantaggio che recano al popolo le società cooperative. Ma economicamente quale è questo vantaggio? Io credo che esso sia evidente, e che se qualche cosa si deve fare per queste associazioni, è di spingere le persone, che forse a primo intuito non ne intenderebbero il vantaggio, ad entrarvi.

Ed infatti, signori, che cosa si fa colle società cooperative? Economicamente si sopprimono gli agenti intermedi, perchè, invece di acquistare il necessario per la famiglia dai dettaglianti, non fanno altro i soci che comprare il genere all'ingrosso e dividerlo tra loro. Così risparmiano il guadagno degli agenti intermedi. Questo è lo scopo delle società cooperative nel caso di consumo. Nel caso di denaro, mentre ordinariamente la sovvenzione si fa da un terzo capitalista, il quale guadagna il frutto del capitale medesimo, nelle società cooperative di danaro, il fondo si fa dai soci stessi, i quali a fin d'anno si ripartiscono quel frutto che hanno versato loro stessi nel prendere ad prestito dalle Banche.

Ora, posto che questo è il risultato economico delle società cooperative, è evidente che esse sono vantaggiosissime per chi le istituisce, e questo è dimostrato dall'esito. Ma dopo quello che si è detto, dopo avervi dimostrato il vantaggio che hanno le società cooperative, come mai si può chiedere per esse delle esen-

zioni? Se vi sono società le quali non meritino riguardi speciali, sono essenzialmente queste che risparmiano gli agenti intermedi, e si forniscono un consumo a miglior mercato. Esse non meritano certamente un riguardo, ma meriterebbero invece una tassa maggiore.

Sono ben lontano dal proporre qualche cosa di simile, ma tutto al più dico che, quando si dovesse fare qualche eccezione per esse, sarebbe piuttosto per aggravarle, poichè il loro vantaggio è maggiore di quello che si fa da altri negli usi della vita, ove si adoperano cose che sono provviste dalle società cooperative.

Tuttavia è stato domandato nell'emendamento all'articolo 17 che si avesse qualche riguardo allo sviluppo di queste società, che quindi si concedesse loro qualche favore; allora Governo e commissario hanno detto: quante volte la società sia strettamente mutua, abbia il vero carattere della mutualità, e quante volte il suo capitale non superi le lire 30 mila, esentiamola dai diritti di bollo e registro.

Quest'esenzione le dà il vantaggio di poter nascere e prosperare, e quando la sua prosperità gli farà passare il limite del capitale di lire 30 mila, potrà dire che la sua esistenza è assicurata e potrà entrare nel diritto comune e pagare, come le altre società, la tassa.

Ma che vi dice oggi l'onorevole Vacchelli? Non mi basta, dice egli, che voi mi assicuriate che, quanto alla tassa di circolazione delle azioni, voi mi concedete l'esenzione per le società che hanno 30,000 lire in circolazione, ma agguagliatele a quelle che sono anonime.

Ma io dico all'onorevole Vacchelli: avverta bene che queste società, che sono fondate per la maggior parte da uomini filantropi, che non hanno altro interesse che il comun bene, possono essere prese di mira da altri individui, i quali fanno il loro commercio vero e proprio senza idèe di filantropia, e questi individui possono benissimo fondare istituti ai quali diano tutta l'aria della mutualità, ed estender possono i loro capitali ad operazioni vistose, emettendo azioni di 100 lire, giacchè nessuno impedisce di emettere le azioni nominative di 100 lire, e così creare degl'istituti ragguardevoli, i quali, per la disposizione che si andrebbe a votare nell'emendamento Vacchelli, sarebbero esenti anche dalla tassa di circolazione.

Ora, in questi termini, io non credo poterlo accettare dopo le osservazioni, e dirò meglio, le rivelazioni che ci ha fatto l'onorevole Morpurgo, che cioè, in qualcheuna di queste società si volevano fare dei depositi e che l'ufficio del sindacato vi si è opposto.

Questo fatto, signori, che cosa vi rivela? Che queste società possono trasformare le loro operazioni: e se ancora voi le esentate dai diritti di bollo e registro, dove andrete allora a trovare i fatti commerciali sui quali possiate imporre la vostra tassa? Vi spariscono sotto il titolo di una nuova società mutua ove è illi-

mitato il capitale della società; verrà una società gigantesca, con le sue azioni di 100 lire, che dirà che è mutua, e farà i depositi, farà i pegni sopra i valori, farà tutte le operazioni di questa specie, e per questo emendamento sarà esente anche dalla tassa di circolazione.

Io credo pertanto che, una volta concessa l'esenzione dalla tassa di registro, secondo l'articolo 17, si possa benissimo concedere anche l'esenzione dalla tassa di circolazione, secondo l'articolo 20, ma bisogna che questa esenzione sia limitata a quelle società le quali hanno il vero e proprio carattere di mutualità, e che hanno un capitale limitato, il quale deve essere corrispondente a quello stabilito per le esenzioni alla tassa di registro, all'articolo 17, vale a dire col capitale di lire 30 mila.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sotto-emendamento proposto...

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe prima all'onorevole Torrigiani, in guisa che, se si continua la discussione su quest'articolo, non potremo votarlo nella presente seduta.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADOLINI. Era solo per fare osservare che non è che da noi si voglia esentare le società dal pagamento di un'imposta, si vuol solo che quest'imposta sia pagata in forma tale che tutte le società vengano a pagare la tassa in ragione delle operazioni che fanno, mentre colla proposta della Commissione avente per iscopo la trasformazione della tassa che dovrebbe colpire la circolazione delle azioni, in una tassa *annuale*, si verrebbe a colpire queste società non in ragione delle operazioni che fanno, ma in ragione di operazioni immaginarie che non corrispondono alla realtà dei fatti. Queste ragioni io non potevo a meno di dirle, e mi duole che l'ora tarda non mi permetta di svolgerle più a lungo, per mostrare come una parte del discorso dell'onorevole relatore non abbia alcun fondamento e non risponda con analogia d'argomenti alle ragioni colle quali fu sostenuto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sotto-emendamento del commissario regio all'emendamento Vacchelli e Cadolini, che è quello di aggiungere ad esso le parole « e fino a che il capitale sociale non superi le lire 30,000. »

(Dopo prova e controprova il sotto-emendamento è adottato.)

Ora metto ai voti l'emendamento dei deputati Vacchelli e Cadolini col sotto-emendamento testè approvato, che rimarrebbe così concepito: « le azioni nominative della Banche popolari e delle altre società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, ed il cui capitale sociale non superi le lire 30,000. »

(È approvato.)

Ora, si tratta di mettere ai voti la prima parte del-

l'articolo 20 coll'emendamento del deputato Vacchelli e l'aggiunta del commissario regio e della Commissione.

CORSI, relatore. Vi è una parte sostanziale sulla quale è bene porsi d'accordo.

PRESIDENTE. Io intendeva appunto di fare quest'osservazione, perchè in seguito all'adozione degli emendamenti, mi pare che sarebbero da farsi alcune variazioni di forma nell'articolo.

CORSI, relatore. Il quantitativo delle tasse, secondo la proposta della Commissione, era quello stesso che è stabilito pel bollo sulle cambiali, il che portava la tassa di circolazione all'uno per mille. Dopo l'emendamento dell'onorevole Maurogònato la tassa è stata ridotta a centesimi 50 per mille. Non potrei accettare la tassa di circolazione in proporzione così mite; quindi sono nella necessità di correggere la dicitura dell'articolo: si diceva che è dovuta una tassa nella misura di quella che è stabilita dall'articolo 8 della legge sul bollo, colla riduzione di cui nell'articolo 19 della presente legge; ma siccome la riduzione è di due terzi, bisogna, per riportarla alla tassa già stabilita dalla Commissione, che si dica: *colla riduzione d'un terzo.*

PRESIDENTE. In questo caso non si accenna più all'articolo 19.

CORSI, relatore. Non vi si deve più accennare.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la prima parte, cioè tutto il seguente primo capoverso dell'articolo 20 cogli emendamenti stati approvati.

« Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisorii che definitivi, sia nominativi che al portatore, eccettuati i biglietti e recapiti indicati agli articoli 17 e 19 della presente

legge, i titoli del debito pubblico dello Stato, i Buoni del tesoro, le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative, che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire 100, e fino a che il capitale sociale non ecceda lire 30,000, è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della legge sul bollo colla riduzione del terzo. »

(È approvato.)

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta è levata alle ore 6 e 5 minuti.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Disposizioni relative alla caccia;
- 3° Unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;
- 4° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;
- 5° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;
- 6° Costituzione del sindacato dei mediatori presso le Camere di commercio;
- 7° Approvazione della convenzione col municipio di Comacchio relativa al possesso e all'amministrazione di quelle valli ritornate al comune;
- 8° Ordinamento del servizio semaforico lungo i litorali.